Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2025/0359(COD)

14.2.2026

EMENDAMENTI
171 - 317

Progetto di relazione
Arba Kokalari, Michael McNamara
(PE782.530v01-00)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2024/1689 e (UE) 2018/1139 per quanto riguarda la semplificazione dell'attuazione di regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (Omnibus digitale sull'IA)

Proposta di regolamento
(COM(2025)0836 – C10-0304/2025 – 2025/0359(COD))

Emendamento 171
Adnan Dibrani, Evin Incir, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo in vigore	*Emendamento*
	(5 bis) all'articolo 5, paragrafo 1, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
	"a) l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso di un sistema di IA che***:***
	i) utilizza tecniche subliminali che agiscono senza che una persona ne sia consapevole o tecniche volutamente manipolative o ingannevoli aventi lo scopo o l'effetto di distorcere materialmente il comportamento di una persona o di un gruppo di persone, pregiudicando in modo considerevole la loro capacità di prendere una decisione informata, inducendole pertanto a prendere una decisione che non avrebbero altrimenti preso, in un modo che provochi o possa ragionevolmente provocare a tale persona, a un'altra persona o a un gruppo di persone un danno significativo;
a) l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso di un sistema di IA che utilizza tecniche subliminali che agiscono senza che una persona ne sia consapevole o tecniche volutamente manipolative o ingannevoli aventi lo scopo o l'effetto di distorcere materialmente il comportamento di una persona o di un gruppo di persone, pregiudicando in modo considerevole la loro capacità di prendere una decisione informata, inducendole pertanto a prendere una decisione che non avrebbero altrimenti preso, in un modo che provochi o possa ragionevolmente provocare a tale persona, a un'altra persona o a un gruppo di persone un danno significativo;	***ii) genera o manipola un'immagine o un contenuto audio o video che costituisce "deep fake", che assomiglia a persone esistenti e che potrebbe apparire falsamente autentica o veritiera a una persona, senza il consenso della persona fisica esistente; eccetto i casi in cui il contenuto faccia parte di un'opera o un programma palesemente artistico, creativo, satirico, di fantasia o analogo, nel qual caso si applicano gli obblighi di trasparenza stabiliti all'articolo 50 del presente regolamento;";***

Or. en

Motivazione

Scopo dell'emendamento è aggiungere la diffusione non consensuale di deepfake manipolati e generati dall'IA, sfruttando l'identità, la voce o il volto, all'elenco delle pratiche vietate ai sensi del regolamento sull'IA. Sfruttare l'identità di una persona, senza il suo consenso, per creare e diffondere contenuti che raffigurano falsamente l'individuo in questione utilizzando l'IA dovrebbe essere considerata una forma di furto di identità e le persone dovrebbero essere salvaguardate da tali pratiche malevole online.

Emendamento 172
Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) all'articolo 5, paragrafo 1, comma 1, è inserita la lettera seguente:
	"b bis) l'immissione sul mercato o la messa in servizio di un sistema di IA che consente la rappresentazione di attività sessualmente esplicite o delle parti intime di una persona fisica senza il suo consenso;";

Or. en

Motivazione

Le app di nudificazione sono un problema reale e in aumento. Dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle pratiche di IA vietate per consentire alle autorità e alle piattaforme di vietarle e proteggere maggiormente i cittadini dal loro uso indesiderato.

Emendamento 173
Brando Benifei, Kristian Vigenin, Christel Schaldemose, Pierre Jouvet, Marina Kaljurand, Marc Angel, Francisco Assis, Alex Agius Saliba, José Cepeda, Elena Sancho Murillo, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Hannes Heide

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) all'articolo 5, paragrafo 1, comma 1, sono aggiunte le lettere seguenti:
	"h bis) l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso di un sistema di IA che genera, manipola o altera immagini, contenuti audio o video che ritraggono una persona fisica come nuda o impegnata in comportamenti sessualmente espliciti senza il consenso liberamente prestato, specifico, informato e inequivocabile di tale persona, o in modo tale da facilitare materialmente lo sfruttamento o l'abuso sessuale;
	h ter) l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso di un sistema di IA che raffigura o fornisce assistenza operativa, pianificazione, istruzioni o assistenza per commettere gravi reati contro la vita o l'integrità fisica, compresi l'omicidio, il terrorismo o altri reati punibili nello Stato membro interessato con una pena o una misura di sicurezza privativa della libertà della durata massima di almeno quattro anni.";

Or. en

Emendamento 174
Leila Chaibi, Pernando Barrena Arza, Emma Fourreau, Hanna Gedin
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) all'articolo 5, paragrafo 1, comma 1, è aggiunta la lettera seguente:

"h bis) l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso di un sistema di IA con l'intenzione di generare o manipolare audio, immagini o video a sfondo sessuale di individui identificabili senza il loro consenso, laddove tali comportamenti facilitino la diffusione di materiale intimo o manipolato provochino o possano ragionevolmente provocare un danno significativo; tale condotta va intesa conformemente alle definizioni e ai divieti stabiliti all'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1385.";

Or. en

Emendamento 175
Markéta Gregorová, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) all'articolo 5, paragrafo 1, comma 1, è aggiunta la lettera seguente:
	"h bis) l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso di un sistema di IA che può generare o manipolare audio, immagini e video a sfondo sessuale o intimo raffiguranti persone e che possa facilitare la condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato quale definito nella direttiva (UE) 2024/1385.";

Or. en

Emendamento 176
Michael McNamara, Sandro Gozi, Sophie Wilmès, Irena Joveva, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Nikola Minchev, Lucia Yar, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Fabienne Keller, Laurence Farreng

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) all'articolo 5, paragrafo 1, comma 1, è aggiunta la lettera seguente:
	"h bis) l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso di un sistema di IA che modifica, manipola o produce artificialmente immagini o video al fine di rappresentare attività sessualmente esplicite o parti intime di una persona fisica, o che spogliano detta persona, senza il suo consenso.";

Or. en

Emendamento 177
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) all'articolo 5, paragrafo 1, comma 1, è aggiunta la lettera seguente:
	"h bis) l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso di un sistema o di una funzionalità di IA che consente la generazione o manipolazione di audio, immagini o video di individui nudi o a sfondo sessuale.";

Or. en

Emendamento 178
Pernando Barrena Arza

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera h

Testo in vigore	*Emendamento*
	(5 bis) all'articolo 5, paragrafo 1, comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
h) l'uso di sistemi di identificazione biometrica remota "in tempo reale" in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto a meno che, e nella misura in cui, tale uso sia strettamente necessario per uno degli obiettivi seguenti:	***"h) l'uso di sistemi di identificazione biometrica remota "in tempo reale" in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto;";***
i) la ricerca mirata di specifiche vittime di sottrazione, tratta di esseri umani o sfruttamento sessuale di esseri umani, nonché la ricerca di persone scomparse;	
ii) la prevenzione di una minaccia specifica, sostanziale e imminente per la vita o l'incolumità fisica delle persone fisiche o di una minaccia reale e attuale o reale e prevedibile di un attacco terroristico;	
iii) la localizzazione o l'identificazione di una persona sospettata di aver commesso un reato, ai fini dello svolgimento di un'indagine penale, o dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una sanzione penale per i reati di cui all'allegato II, punibile nello Stato membro interessato con una pena o una misura di sicurezza privativa della libertà della durata massima di almeno quattro anni.	

Or. en

Motivazione

Mira a mettere in atto un divieto a tutti gli effetti dell'identificazione biometrica in tempo reale.

Emendamento 179
Regina Doherty

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) all'articolo 5, paragrafo 1, comma 1, è aggiunta la lettera seguente:
	"h bis) l'uso di sistemi di IA per generare materiale di abuso sessuale su minori.";

Or. en

Emendamento 180
Pernando Barrena Arza

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 ter) i paragrafi da 2 a 7 dell'articolo 5 sono soppressi;

Or. en

Motivazione

Collegato al divieto dell'identificazione biometrica in tempo reale. Le garanzie per l'uso dell'identificazione biometrica in tempo reale di cui ai paragrafi da 2 a 7 non sono necessarie se la pratica è vietata del tutto.

Emendamento 181
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) all'articolo 5, paragrafo 1, comma 1, è aggiunta la lettera seguente:
	"h bis) l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso di un sistema di IA che modifica, manipola o produce artificialmente immagini o video al fine di rappresentare attività sessualmente esplicite o parti intime di una persona fisica, o che spogliano detta persona, senza il suo consenso.";

Or. en

Emendamento 182
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(5 bis) all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. A prescindere dal fatto che sia immesso sul mercato o messo in servizio indipendentemente dai prodotti di cui alle lettere a) e b), un sistema di IA è considerato ad alto rischio se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:	***"1. Un sistema di IA è considerato ad alto rischio laddove sia destinato a essere utilizzato come componente critico di sicurezza di un prodotto disciplinato dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I. Un componente di sicurezza di un prodotto è considerato critico quando il suo corretto funzionamento è necessario ed essenziale per garantire che il prodotto sia conforme ai requisiti di sicurezza dell'Unione applicabili. Se il sistema di IA è esso stesso immesso sul mercato come prodotto, è considerato ad alto rischio se il suo corretto funzionamento è necessario ed essenziale per garantire la conformità***

	ai requisiti di sicurezza dell'Unione applicabili.";
a) il sistema di IA è destinato a essere utilizzato come componente di sicurezza di un prodotto, o il sistema di IA è esso stesso un prodotto, disciplinato dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I;	
b) il prodotto, il cui componente di sicurezza a norma della lettera a) è il sistema di IA, o il sistema di IA stesso in quanto prodotto, è soggetto a una valutazione della conformità da parte di terzi ai fini dell'immissione sul mercato o della messa in servizio di tale prodotto ai sensi della normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I.	

Or. en

Emendamento 183
Svenja Hahn, Nikola Minchev, Cynthia Ní Mhurchú, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Ana Vasconcelos, Hilde Vautmans

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo in vigore	*Emendamento*
	(5 bis) all'articolo 6, paragrafo 1, la lettera a), è così modificata:
a) il sistema di IA è destinato a essere utilizzato come componente di sicurezza di un prodotto, o il sistema di IA è esso stesso un prodotto, disciplinato dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I;	***"***a) il sistema di IA è destinato a essere utilizzato come componente di sicurezza di un prodotto, o il sistema di IA è esso stesso un prodotto, disciplinato dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I***, parte B***;***";***

Or. en

Emendamento 184
Piotr Müller, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(5 bis) all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. A prescindere dal fatto che sia immesso sul mercato o messo in servizio indipendentemente dai prodotti di cui alle lettere a) e b), un sistema di IA è considerato ad alto rischio se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:	***"***1. A prescindere dal fatto che sia immesso sul mercato o messo in servizio indipendentemente dai prodotti di cui alle lettere a) e b), un sistema di IA è considerato ad alto rischio se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
a) il sistema di IA è destinato a essere utilizzato come componente di sicurezza di un prodotto, o il sistema di IA è esso stesso un prodotto, disciplinato dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I;	a) il sistema di IA è destinato a essere utilizzato come componente di sicurezza di un prodotto ***e la funzionalità di IA ha un impatto sulla sicurezza del sistema complessivo***, o il sistema di IA è esso stesso un prodotto, disciplinato dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I;
b) il prodotto, il cui componente di sicurezza a norma della lettera a) è il sistema di IA, o il sistema di IA stesso in quanto prodotto, è soggetto a una valutazione della conformità da parte di terzi ai fini dell'immissione sul mercato o della messa in servizio di tale prodotto ai sensi della normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I.	b) il prodotto, il cui componente di sicurezza a norma della lettera a) è il sistema di IA, o il sistema di IA stesso in quanto prodotto, è soggetto a una valutazione della conformità da parte di terzi ai fini dell'immissione sul mercato o della messa in servizio di tale prodotto ai sensi della normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I.
	La mancanza di norme armonizzate, o di parti di esse, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, che determini l'applicazione di una valutazione della conformità da parte di terzi in virtù della pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, non può di per sé portare a classificare un prodotto o un sistema di IA come ad alto rischio.";

Or. en

Motivazione

Le modifiche introdotte sono necessarie per evitare l'inclusione accidentale di dispositivi come gli elettrodomestici nell'ambito di applicazione dei sistemi di IA ad alto rischio.

Emendamento 185
Stefano Cavedagna

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) all'articolo 6, paragrafo 2, è inserita la seguente lettera:
	"a) In deroga al paragrafo 1, i sistemi o i modelli di IA destinati principalmente a fini di cibersicurezza non sono considerati componenti di sicurezza.";

Or. en

Emendamento 186
Virginie Joron, Jaroslav Bžoch, Ernő Schaller-Baross, Pál Szekeres, Klara Dostalova, Jorge Martín Frías, Matthieu Valet, Alexandre Varaut, Pascale Piera

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 3

Testo in vigore	*Emendamento*
Fatto salvo il primo comma, un sistema di IA di cui all'allegato III è sempre considerato ad alto rischio qualora esso effettui profilazione di persone fisiche.	***(5 bis) all'articolo 6, paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:***
	"Fatto salvo il primo comma, un sistema di IA di cui all'allegato III è sempre

	considerato ad alto rischio qualora esso effettui profilazione di persone fisiche, tranne laddove sia progettato per essere utilizzato esclusivamente dall'utilizzatore finale per tale fine,";

Or. en

Motivazione

Article 6, paragraph 1 of the AI Act introduces a definition of high-risk AI systems embedded in products covered by Union harmonisation legislation listed in Annex I of the Act, as safety components. However, cybersecurity AI systems that are embedded in such products should not be considered safety components, as they offer protection from cyber threats rather than operating on the intrinsic safety of the product.The same principle is already adopted by Recital 55, which states that "components intended to be used solely for cybersecurity purposes should not qualify as safety components". This new point 2a aligns the paragraph to the rest of the Act.

Emendamento 187
Svenja Hahn, Nikola Minchev, Cynthia Ní Mhurchú, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Ana Vasconcelos, Hilde Vautmans

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 3

Testo in vigore	*Emendamento*
	(5 ter) All'articolo 6, paragrafo 3, il terzo comma è così modificato:
Fatto salvo il primo comma, un sistema di IA di cui all'allegato III è ***sempre*** considerato ad alto rischio qualora esso effettui profilazione di persone fisiche.	***"***Fatto salvo il primo comma, un sistema di IA di cui all'allegato III è considerato ad alto rischio qualora esso effettui profilazione di persone fisiche ***a norma dell'articolo 4, punto 4 del regolamento (UE) 2016/679, nonché laddove tale profilazione presenti rischi per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali di tali persone e laddove essa influenzi materialmente il risultato del processo decisionale.";***

Or. en

Motivazione

Chiarimento per garantire che i sistemi di IA a rischio zero o basso non siano erroneamente classificati come ad alto rischio.

Emendamento 188
Stefano Cavedagna

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, sono aggiunte le lettere seguenti:
	"d bis) il sistema di IA è destinato a essere utilizzato esclusivamente a fini di cibersicurezza;
	d ter) in altri casi, laddove il fornitore possa dimostrare attraverso un'adeguata documentazione tecnica che il sistema di IA non presenta un rischio significativo di danno per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone fisiche.";

Or. en

Motivazione

AI systems intended solely for cybersecurity purposes should not be classified as high-risk, as they serve to protect against cyber threats rather than posing risks to health, safety, or fundamental rights. This principle is consistent with Recital 55, which states that "components intended to be used solely for cybersecurity purposes should not qualify as safety components".The new letter (f) clarifies that conditions (a)-(e) are not exhaustive. Providers should be able to demonstrate that their AI system does not pose a significant risk of harm to health, safety or fundamental rights through appropriate technical documentation, even when the system does not fit the specific scenarios in letters (a)-(e). This ensures that genuinely low-risk AI systems are not classified as high-risk merely because they fall outside predefined categories, while maintaining the principle that classification must be anchored to actual risk rather than a closed list of use cases.

Emendamento 189
Leila Chaibi, Pernando Barrena Arza
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) all'articolo 6, il paragrafo 3 è soppresso;

Or. en

Emendamento 190
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) all'articolo 6, paragrafo 3, è aggiunto il nuovo comma 2 bis:
	"Le condizioni di cui alle lettere da a) a d) costituiscono un elenco non esaustivo. I fornitori possono dimostrare, sulla base di prove oggettive e verificabili, che un sistema di IA non presenta un rischio significativo di danno e pertanto non è considerato ad alto rischio. I sistemi di IA che beneficiano del presente paragrafo rimangono soggetti agli altri obblighi applicabili a norma del presente regolamento, compresi quelli di cui all'articolo 50.";

Or. en

Emendamento 191
Tomáš Zdechovský

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 3

Testo in vigore	*Emendamento*
	(5 bis) all'articolo 6, paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:
Fatto salvo il primo comma, un sistema di IA di cui all'allegato III è sempre considerato ad alto rischio qualora esso effettui profilazione di persone fisiche.	***"Fatto salvo il primo comma, un sistema di IA di cui all'allegato III è considerato ad alto rischio qualora esso effettui profilazione di persone fisiche, laddove tale profilazione possa influenzare materialmente il processo decisionale.";***

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire che, per essere considerata ad alto rischio, la profilazione deve poter influenzare in modo sostanziale l'esito del processo decisionale, in linea con la logica di cui all'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del presente regolamento.

Emendamento 192
Lukas Mandl, Sander Smit

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 3

Testo in vigore	*Emendamento*
	(5 bis) all'articolo 6, paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:
Fatto salvo il primo comma, un sistema di IA di cui all'allegato III è sempre considerato ad alto rischio qualora esso effettui profilazione di persone fisiche.	***"Fatto salvo il primo comma, un sistema di IA di cui all'allegato III è considerato ad alto rischio qualora esso effettui profilazione di persone fisiche, laddove tale profilazione possa influenzare materialmente il processo decisionale.";***

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire che, per essere considerata ad alto rischio, la profilazione deve poter influenzare in modo sostanziale l'esito del processo decisionale, in linea con la logica di cui all'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del presente regolamento.

Emendamento 193
Axel Voss, Arba Kokalari

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 3

Testo in vigore	*Emendamento*
	(5 bis) all'articolo 6, paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:
Fatto salvo il primo comma, un sistema di IA di cui all'allegato III è ***sempre*** considerato ad alto rischio qualora esso effettui profilazione di persone fisiche.	***"***Fatto salvo il primo comma, un sistema di IA di cui all'allegato III è considerato ad alto rischio qualora esso effettui profilazione di persone fisiche ***laddove tale profilazione possa influenzare materialmente il risultato del processo decisionale****.****";***

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire che, per essere considerata ad alto rischio, la profilazione deve poter influenzare in modo sostanziale l'esito del processo decisionale, in linea con la logica di cui all'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del presente regolamento.

Emendamento 194
Piotr Müller, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(5 ter) all'articolo 6, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
In deroga al paragrafo 2, un sistema di IA di cui all'allegato III non è considerato ad alto rischio se non presenta un rischio significativo di danno per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone fisiche, anche nel senso di non influenzare materialmente il risultato del processo decisionale**.**	***"***In deroga al paragrafo 2, un sistema di IA di cui all'allegato III non è considerato ad alto rischio se non presenta un rischio significativo di danno per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone fisiche, anche nel senso di non influenzare materialmente il risultato del processo decisionale ***o di garantire un intervento o revisione umana significativi.";***

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce che la sorveglianza umana significativa sia riconosciuta nel contesto dell'attenuazione del rischio connesso all'IA.

Emendamento 195
Regina Doherty

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo in vigore	*Emendamento*
3. In deroga al paragrafo 2, un sistema di IA di cui all'allegato III non è considerato ad alto rischio se non presenta un rischio significativo di danno per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone fisiche, anche nel senso di non influenzare materialmente il risultato del processo decisionale.	***(5 bis) all'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:***
Il primo comma si applica quando è soddisfatta almeno una qualsiasi delle condizioni seguenti:	***"3. Un sistema di IA di cui all'allegato III non è considerato ad alto rischio se non presenta un rischio significativo di***

	danno per i diritti fondamentali delle persone fisiche, anche garantendo una revisione umana.";
a) il sistema di IA è destinato a eseguire un compito procedurale limitato;	
b) il sistema di IA è destinato a migliorare il risultato di un'attività umana precedentemente completata;	
c) il sistema di IA è destinato a rilevare schemi decisionali o deviazioni da schemi decisionali precedenti e non è finalizzato a sostituire o influenzare la valutazione umana precedentemente completata senza un'adeguata revisione umana; o	
d) il sistema di IA è destinato a eseguire un compito preparatorio per una valutazione pertinente ai fini dei casi d'uso elencati nell'allegato III.	
Fatto salvo il primo comma, un sistema di IA di cui all'allegato III è sempre considerato ad alto rischio qualora esso effettui profilazione di persone fisiche.	

Or. en

Emendamento 196
Kristian Vigenin, Brando Benifei, Hannes Heide, Francisco Assis, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Christel Schaldemose, Pierre Jouvet, Marc Angel, Alex Agius Saliba, José Cepeda, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) all'articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"4. Un fornitore che ritiene che un sistema di IA di cui all'allegato III non sia ad alto rischio ne documenta la valutazione prima che tale sistema sia	

immesso sul mercato oppure messo in servizio. Su richiesta delle autorità nazionali competenti, il fornitore mette a disposizione la documentazione relativa alla valutazione.";

Or. en

Emendamento 197
Marion Walsmann, Hildegard Bentele, Christine Schneider, Stefan Köhler, Sven Simon, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) all'articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"4. Un fornitore che ritiene che un sistema di IA di cui all'allegato III non sia ad alto rischio ne documenta la valutazione prima che tale sistema sia immesso sul mercato oppure messo in servizio. Su richiesta delle autorità nazionali competenti, il fornitore mette a disposizione la documentazione relativa alla valutazione.";	

Or. en

Motivazione

Il mantenimento dell'obbligo di registrazione per i sistemi non ad alto rischio di cui all'allegato III garantisce una sorveglianza coerente e fornisce alle autorità dati comparabili. Contribuisce a dare priorità alla sorveglianza del mercato e a individuare i casi d'uso emergenti. Poiché i fornitori devono comunque effettuare valutazioni del rischio per richiedere esenzioni, l'onere amministrativo aggiuntivo è limitato e proporzionato, mentre i vantaggi per la trasparenza e la vigilanza sono tangibili.

Emendamento 198
Michael McNamara, Sandro Gozi, Irena Joveva, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Lucia Yar, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Fabienne Keller, Laurence Farreng

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) all'articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"4. Un fornitore che ritiene che un sistema di IA di cui all'allegato III non sia ad alto rischio ne documenta la valutazione prima che tale sistema sia immesso sul mercato oppure messo in servizio. Su richiesta delle autorità nazionali competenti, il fornitore mette a disposizione la documentazione relativa alla valutazione.";	

Or. en

Emendamento 199
Markéta Gregorová, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) all'articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"4. Un fornitore che ritiene che un sistema di IA di cui all'allegato III non sia ad alto rischio ne documenta la valutazione prima che tale sistema sia immesso sul mercato oppure messo in servizio. Su richiesta delle autorità nazionali competenti, il fornitore mette a disposizione la documentazione relativa alla valutazione.";	

Or. en

Emendamento 200
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) all'articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"4. Un fornitore che ritiene che un sistema di IA di cui all'allegato III non sia ad alto rischio ne documenta la valutazione prima che tale sistema sia immesso sul mercato oppure messo in servizio. Su richiesta delle autorità nazionali competenti, il fornitore mette a disposizione la documentazione relativa alla valutazione.";	

Or. en

Emendamento 201
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) 2029/1689
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) all'articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"4. Un fornitore che ritiene che un sistema di IA di cui all'allegato III non sia ad alto rischio ne documenta la valutazione prima che tale sistema sia immesso sul mercato oppure messo in servizio. Su richiesta delle autorità nazionali competenti, il fornitore mette a disposizione la documentazione relativa	

alla valutazione.";

Or. en

Emendamento 202
Leila Chaibi, Pernando Barrena Arza
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) all'articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"4. Un fornitore che ritiene che un sistema di IA di cui all'allegato III non sia ad alto rischio ne documenta la valutazione prima che tale sistema sia immesso sul mercato oppure messo in servizio. Su richiesta delle autorità nazionali competenti, il fornitore mette a disposizione la documentazione relativa alla valutazione.";	

Or. en

Emendamento 203
Piotr Müller, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Un fornitore che ritiene che un sistema di IA di cui all'allegato III non sia ad alto rischio ne documenta la valutazione prima che tale sistema sia immesso sul mercato oppure messo in servizio. Su	4. Un fornitore che ritiene che un sistema di IA di cui all'allegato III non sia ad alto rischio ne documenta la valutazione prima che tale sistema sia immesso sul mercato oppure messo in servizio. Su

richiesta delle autorità nazionali competenti, il fornitore mette a disposizione la documentazione relativa alla valutazione.	richiesta delle autorità nazionali competenti, il fornitore mette a disposizione la documentazione relativa alla valutazione ***nella misura in cui ciò è strettamente necessario per dimostrare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3***.

Or. en

Emendamento 204
Zala Tomašič, Tomáš Zdechovský, Jan Farský, Alexandr Vondra, Ondřej Krutílek

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Un fornitore che ritiene che un sistema di IA di cui all'allegato III non sia ad alto rischio ne documenta la valutazione prima che tale sistema sia immesso sul mercato oppure messo in servizio. Su richiesta delle autorità nazionali competenti, il fornitore mette a disposizione la documentazione relativa alla valutazione.	4. Un fornitore che ritiene che un sistema di IA di cui all'allegato III non sia ad alto rischio ne documenta la valutazione prima che tale sistema sia immesso sul mercato oppure messo in servizio. Su richiesta delle autorità nazionali competenti, il fornitore mette a disposizione la documentazione relativa alla valutazione***, limitata alle informazioni minime necessarie per dimostrare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3***.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mantiene l'approccio della Commissione basato sul conservare la documentazione e fornirla a richiesta e garantisce che le autorità chiedano solo quanto necessario per verificare l'autovalutazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3. Semplifica i requisiti di registrazione per tutti i sistemi di IA ad alto rischio, aumenta la certezza del diritto, riduce gli oneri amministrativi superflui e promuove un controllo coerente in tutti gli Stati membri senza indebolire la sorveglianza.

Emendamento 205
Jaroslav Bžoch, Klara Dostalova

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) all'articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"4. Un fornitore che ritiene che un sistema di IA di cui all'allegato III non sia ad alto rischio ne documenta la valutazione prima che tale sistema sia immesso sul mercato oppure messo in servizio. Su richiesta delle autorità nazionali competenti, il fornitore mette a disposizione la documentazione relativa alla valutazione.";	

Or. en

Emendamento 206
Tomáš Zdechovský

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Un fornitore che ritiene che un sistema di IA di cui all'allegato III non sia ad alto rischio ne documenta la valutazione prima che tale sistema sia immesso sul mercato oppure messo in servizio. Su richiesta delle autorità nazionali competenti, il fornitore mette a disposizione la documentazione relativa alla valutazione.	4. Un fornitore che ritiene che un sistema di IA di cui all'allegato III non sia ad alto rischio ne documenta la valutazione prima che tale sistema sia immesso sul mercato oppure messo in servizio***, senza obbligo di registrazione***. Su richiesta delle autorità nazionali competenti, il fornitore mette a disposizione la documentazione relativa alla valutazione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento sostiene con maggiore chiarezza l'idea della proposta della Commissione. Sottolinea che non vi è alcun obbligo di registrazione, al fine di ridurre la burocrazia.

Emendamento 207
Svenja Hahn, Nikola Minchev, Cynthia Ní Mhurchú, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Ana Vasconcelos, Hilde Vautmans

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Un fornitore che ritiene che un sistema di IA di cui all'allegato III non sia ad alto rischio ne documenta la valutazione prima che tale sistema sia immesso sul mercato oppure messo in servizio. Su richiesta delle autorità nazionali competenti, il fornitore mette a disposizione la documentazione relativa alla valutazione.	4. Un fornitore che ritiene che un sistema di IA di cui all'allegato III non sia ad alto rischio ne documenta la valutazione prima che tale sistema sia immesso sul mercato oppure messo in servizio. Su richiesta ***ragionevole*** delle autorità nazionali competenti, il fornitore mette a disposizione la documentazione relativa alla valutazione.

Or. en

Emendamento 208
Leila Chaibi, Pernando Barrena Arza
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) l'articolo 10 è così modificato:	***soppresso***
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:	
"1. I sistemi di IA ad alto rischio che utilizzano tecniche che prevedono l'uso di	

dati per l'addestramento di modelli di IA sono sviluppati sulla base di set di dati di addestramento, convalida e prova che soddisfano i criteri di qualità di cui al presente articolo, paragrafi 2, 3 e 4, e all'articolo 4 bis, paragrafo 1, ogniqualvolta siano utilizzati tali set di dati.";

b) il paragrafo 5 è soppresso;

c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Per lo sviluppo di sistemi di IA ad alto rischio che non utilizzano tecniche che prevedono l'addestramento di modelli di IA, il presente articolo, paragrafi 2, 3 e 4, e l'articolo 4 bis, paragrafo 1, si applicano solo ai set di dati di prova.";

Or. en

Emendamento 209
Kristian Vigenin, Brando Benifei, Hannes Heide, Francisco Assis, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Christel Schaldemose, Pierre Jouvet, Marc Angel, Alex Agius Saliba, José Cepeda, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) l'articolo 10 è così modificato:	***soppresso***
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:	
"1. I sistemi di IA ad alto rischio che utilizzano tecniche che prevedono l'uso di dati per l'addestramento di modelli di IA sono sviluppati sulla base di set di dati di addestramento, convalida e prova che soddisfano i criteri di qualità di cui al presente articolo, paragrafi 2, 3 e 4, e all'articolo 4 bis, paragrafo 1, ogniqualvolta siano utilizzati tali set di	

dati.";

b) il paragrafo 5 è soppresso;

c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Per lo sviluppo di sistemi di IA ad alto rischio che non utilizzano tecniche che prevedono l'addestramento di modelli di IA, il presente articolo, paragrafi 2, 3 e 4, e l'articolo 4 bis, paragrafo 1, si applicano solo ai set di dati di prova.";

Or. en

Emendamento 210
Markéta Gregorová

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera b
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***il*** paragrafo 5 è ***soppresso***;	b) ***All'articolo 10,*** paragrafo 5***, il primo comma*** è ***modificato come segue:***
	"Nella misura in cui ciò sia strettamente necessario al fine di garantire il rilevamento e la correzione delle distorsioni in relazione ai sistemi di IA ad alto rischio in conformità del paragrafo 2, lettere f) e g), del presente articolo, i fornitori di tali sistemi possono eccezionalmente trattare categorie particolari di dati personali, fatte salve le tutele adeguate per i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche. Il trattamento dei dati personali in virtù del presente paragrafo è considerato ad alto rischio ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/679. Oltre alle disposizioni di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e alla direttiva (UE) 2016/680 devono essere soddisfatte, affinché tale trattamento avvenga, tutte le condizioni seguenti:";

Or. en

Emendamento 211
Markéta Gregorová, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera c
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"6. Per lo sviluppo di sistemi di IA ad alto rischio che non utilizzano tecniche che prevedono l'addestramento di modelli di IA, il presente articolo, paragrafi 2, 3 e 4, e l'articolo 4 bis, paragrafo 1, si applicano solo ai set di dati di prova.";	

Or. en

Emendamento 212
Leila Chaibi, Pernando Barrena Arza
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) all'articolo 11, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"Tale documentazione tecnica è redatta in modo da dimostrare che il sistema di IA ad alto rischio è conforme ai requisiti di cui alla presente sezione e da fornire alle autorità nazionali competenti e agli organismi notificati, in forma chiara e comprensibile, le informazioni necessarie	

per valutare la conformità del sistema di IA a tali requisiti. Essa contiene almeno gli elementi di cui all'allegato IV. Le piccole imprese a media capitalizzazione e le PMI, comprese le start-up, possono fornire in modo semplificato gli elementi della documentazione tecnica specificati nell'allegato IV. A tal fine la Commissione definisce un modulo di documentazione tecnica semplificata che risponda alle esigenze delle piccole imprese a media capitalizzazione e delle PMI, comprese le start-up. Qualora decida di fornire in modo semplificato le informazioni richieste nell'allegato IV, una piccola impresa a media capitalizzazione o una PMI, anche nel caso di una start-up, utilizza il modulo di cui al presente paragrafo. Gli organismi notificati accettano il modulo ai fini della valutazione della conformità.";

Or. en

Emendamento 213
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) all'articolo 11, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"Tale documentazione tecnica è redatta in modo da dimostrare che il sistema di IA ad alto rischio è conforme ai requisiti di cui alla presente sezione e da fornire alle autorità nazionali competenti e agli organismi notificati, in forma chiara e comprensibile, le informazioni necessarie per valutare la conformità del sistema di IA a tali requisiti. Essa contiene almeno gli elementi di cui all'allegato IV. Le	

piccole imprese a media capitalizzazione e le PMI, comprese le start-up, possono fornire in modo semplificato gli elementi della documentazione tecnica specificati nell'allegato IV. A tal fine la Commissione definisce un modulo di documentazione tecnica semplificata che risponda alle esigenze delle piccole imprese a media capitalizzazione e delle PMI, comprese le start-up. Qualora decida di fornire in modo semplificato le informazioni richieste nell'allegato IV, una piccola impresa a media capitalizzazione o una PMI, anche nel caso di una start-up, utilizza il modulo di cui al presente paragrafo. Gli organismi notificati accettano il modulo ai fini della valutazione della conformità.";

Or. en

Emendamento 214
Markéta Gregorová, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tale documentazione tecnica è redatta in modo da dimostrare che il sistema di IA ad alto rischio è conforme ai requisiti di cui alla presente sezione e da fornire alle autorità nazionali competenti e agli organismi notificati, in forma chiara e comprensibile, le informazioni necessarie per valutare la conformità del sistema di IA a tali requisiti. Essa contiene almeno gli elementi di cui all'allegato IV. ***Le piccole imprese a media capitalizzazione e le PMI, comprese le start-up, possono fornire in modo semplificato gli elementi della documentazione tecnica specificati nell'allegato IV. A tal fine la***	Tale documentazione tecnica è redatta in modo da dimostrare che il sistema di IA ad alto rischio è conforme ai requisiti di cui alla presente sezione e da fornire alle autorità nazionali competenti e agli organismi notificati, in forma chiara e comprensibile, le informazioni necessarie per valutare la conformità del sistema di IA a tali requisiti. Essa contiene almeno gli elementi di cui all'allegato IV.

Commissione definisce un modulo di documentazione tecnica semplificata che risponda alle esigenze delle piccole imprese a media capitalizzazione e delle PMI, comprese le start-up. Qualora decida di fornire in modo semplificato le informazioni richieste nell'allegato IV, una piccola impresa a media capitalizzazione o una PMI, anche nel caso di una start-up, utilizza il modulo di cui al presente paragrafo. Gli organismi notificati accettano il modulo ai fini della valutazione della conformità.

Or. en

Emendamento 215
Brando Benifei, Kristian Vigenin, Christel Schaldemose, Pierre Jouvet, Marc Angel, Francisco Assis, Alex Agius Saliba, José Cepeda, Elena Sancho Murillo, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Hannes Heide

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tale documentazione tecnica è redatta in modo da dimostrare che il sistema di IA ad alto rischio è conforme ai requisiti di cui alla presente sezione e da fornire alle autorità nazionali competenti e agli organismi notificati, in forma chiara e comprensibile, le informazioni necessarie per valutare la conformità del sistema di IA a tali requisiti. Essa contiene almeno gli elementi di cui all'allegato IV. ***Le piccole imprese a media capitalizzazione e*** le PMI, comprese le start-up, possono fornire in modo semplificato gli elementi della documentazione tecnica specificati nell'allegato IV. A tal fine la Commissione definisce un modulo di documentazione tecnica semplificata che risponda alle esigenze ***delle piccole imprese a media capitalizzazione e*** delle PMI, comprese le	Tale documentazione tecnica è redatta in modo da dimostrare che il sistema di IA ad alto rischio è conforme ai requisiti di cui alla presente sezione e da fornire alle autorità nazionali competenti e agli organismi notificati, in forma chiara e comprensibile, le informazioni necessarie per valutare la conformità del sistema di IA a tali requisiti. Essa contiene almeno gli elementi di cui all'allegato IV. Le PMI, comprese le start-up, possono fornire in modo semplificato gli elementi della documentazione tecnica specificati nell'allegato IV. A tal fine la Commissione definisce un modulo di documentazione tecnica semplificata che risponda alle esigenze delle PMI, comprese le start-up. Qualora decida di fornire in modo semplificato le informazioni richieste

start-up. Qualora decida di fornire in modo semplificato le informazioni richieste nell'allegato IV, ***una piccola impresa a media capitalizzazione o*** una PMI, anche nel caso di una start-up, utilizza il modulo di cui al presente paragrafo. Gli organismi notificati accettano il modulo ai fini della valutazione della conformità.	nell'allegato IV, una PMI, compresa una start-up, utilizza il modulo di cui al presente paragrafo. Gli organismi notificati accettano il modulo ai fini della valutazione della conformità.

Or. en

Emendamento 216
Leila Chaibi, Pernando Barrena Arza
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) all'articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"2. L'attuazione degli aspetti di cui al paragrafo 1 è proporzionata alle dimensioni dell'organizzazione del fornitore, in particolare se questi è una piccola impresa a media capitalizzazione o una PMI, anche nel caso di una start-up. I fornitori rispettano, in ogni caso, il grado di rigore e il livello di protezione necessari per garantire la conformità dei loro sistemi di IA ad alto rischio al presente regolamento.";	

Or. en

Emendamento 217
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9

Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) all'articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"2. L'attuazione degli aspetti di cui al paragrafo 1 è proporzionata alle dimensioni dell'organizzazione del fornitore, in particolare se questi è una piccola impresa a media capitalizzazione o una PMI, anche nel caso di una start-up. I fornitori rispettano, in ogni caso, il grado di rigore e il livello di protezione necessari per garantire la conformità dei loro sistemi di IA ad alto rischio al presente regolamento.";	

Or. en

Emendamento 218
Brando Benifei, Kristian Vigenin, Christel Schaldemose, Pierre Jouvet, Marc Angel, Francisco Assis, Alex Agius Saliba, José Cepeda, Elena Sancho Murillo, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Hannes Heide

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'attuazione degli aspetti di cui al paragrafo 1 è proporzionata alle dimensioni dell'organizzazione del fornitore, in particolare se questi è ***una piccola impresa a media capitalizzazione o*** una PMI, anche nel caso di una start-up. I fornitori rispettano, in ogni caso, il grado di rigore e il livello di protezione necessari per garantire la conformità dei loro sistemi di IA ad alto rischio al presente regolamento.	2. L'attuazione degli aspetti di cui al paragrafo 1 è proporzionata alle dimensioni dell'organizzazione del fornitore, in particolare se questi è una PMI, anche nel caso di una start-up. I fornitori rispettano, in ogni caso, il grado di rigore e il livello di protezione necessari per garantire la conformità dei loro sistemi di IA ad alto rischio al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 219
Markéta Gregorová, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'attuazione degli aspetti di cui al paragrafo 1 è proporzionata alle dimensioni dell'organizzazione del fornitore, in particolare se questi è ***una piccola impresa a media capitalizzazione o*** una PMI, anche nel caso di una start-up. I fornitori rispettano, in ogni caso, il grado di rigore e il livello di protezione necessari per garantire la conformità dei loro sistemi di IA ad alto rischio al presente regolamento.	2. L'attuazione degli aspetti di cui al paragrafo 1 è proporzionata alle dimensioni dell'organizzazione del fornitore, in particolare se questi è una PMI, anche nel caso di una start-up. I fornitori rispettano, in ogni caso, il grado di rigore e il livello di protezione necessari per garantire la conformità dei loro sistemi di IA ad alto rischio al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 220
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) all'articolo 25, paragrafo 1, è aggiunto il nuovo comma 1 bis:
	"Le entità che acquistano e perfezionano un modello di IA per finalità generali o lo fanno perfezionare per utilizzarlo successivamente in un sistema di IA ad alto rischio diventano fornitori solo se il calcolo di addestramento utilizzato per la modifica è superiore a un terzo del calcolo di addestramento del modello originale. La questione della conversione di tale

entità in fornitore lascia impregiudicate le normative applicabili in materia di diritto d'autore.";

Or. en

Motivazione

The AI value chain relies heavily on downstream adaptation (i.e. fine-tuning and integration of existing GPAI models), so EU rules must provide a predictable pathway for AI deployers to innovate without automatically being reclassified as AI providers. An operational threshold for "substantial modification" increases legal certainty and ensures consistent application across Member States, reducing unnecessary compliance risk for EU integrators, in particular SMEs. Using a measurable compute-based benchmark draws a clear line between limited adaptation and capability-changing redevelopment that should trigger provider obligations.

Emendamento 221
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	(9 ter) all'articolo 25, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
2. Qualora si verifichino le circostanze di cui al paragrafo 1, il fornitore che ha inizialmente immesso sul mercato o messo in servizio il sistema di IA non è più considerato fornitore di quel determinato sistema di IA ai fini del presente regolamento. Tale fornitore iniziale ***coopera*** strettamente con i nuovi fornitori e mette a disposizione le informazioni necessarie nonché fornisce l'accesso tecnico ragionevolmente atteso e qualsiasi altra forma di assistenza che sono richiesti per l'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la conformità alla valutazione della	***"***2. Qualora si verifichino le circostanze di cui al paragrafo 1, il fornitore che ha inizialmente immesso sul mercato o messo in servizio il sistema di IA non è più considerato fornitore di quel determinato sistema di IA ai fini del presente regolamento.

conformità dei sistemi di IA ad alto rischio. ***Il presente paragrafo non si applica nei casi in cui il fornitore iniziale abbia chiaramente specificato che il suo sistema di IA non deve essere trasformato in un sistema di IA ad alto rischio e pertanto non sia soggetto all'***obbligo ***di consegnare la*** documentazione.

Tale fornitore iniziale***, nonché i fornitori di modelli di IA per finalità generali i cui modelli sono integrati in sistemi di IA ad alto rischio, cooperano*** strettamente con i nuovi fornitori e mette a disposizione le informazioni necessarie nonché fornisce l'accesso tecnico ragionevolmente atteso e qualsiasi altra forma di assistenza che sono richiesti per l'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la conformità alla valutazione della conformità dei sistemi di IA ad alto rischio.

Tale obbligo ***include***:

a) una documentazione ***tecnica sufficiente per la valutazione della conformità con i requisiti dell'articolo 16;***

b) limiti e modalità di guasto noti che potrebbero riguardare le applicazioni ad alto rischio;

c) un accesso tecnico ragionevole per fini di prova e convalida.";

Or. en

Motivazione

Clear value-chain collaboration duties are necessary to make the reallocation of "provider" responsibility in Article 25 workable in practice: once a new provider takes over after rebranding, substantial modification or change of intended purpose, they still depend on upstream information to complete conformity assessment and ongoing compliance. Stakeholder evidence highlights persistent "responsibility gaps" in the AI value chain, especially where GPAI models are integrated and modified, because key compliance elements (i.e. documentation, known limitations, failure modes, testability) often sit with upstream actors. Requiring initial providers and GPAI model providers to provide the necessary documentation, reasonable technical access and assistance therefore reduces legal uncertainty and prevents de-facto non-compliance driven by missing information rather than

bad faith. This is particularly important for EU SMEs and Start-Ups, for whom predictable cooperation from upstream suppliers is a prerequisite to meet high-risk obligations efficiently and consistently across the Single Market.

Emendamento 222
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 27 – paragrafo 4

Testo in vigore	*Emendamento*
	(9 bis) all'articolo 27, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
4. Se uno qualsiasi degli obblighi di cui al presente articolo è già rispettato mediante la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati effettuata a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 27 della direttiva (UE) 2016/680, la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali di cui al paragrafo 1 del presente articolo integra tale valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.	***"4. Se uno qualsiasi degli obblighi di cui al presente articolo è già rispettato mediante la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati effettuata a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 27 della direttiva (UE) 2016/680, la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati può essere utilizzata per soddisfare, in tutto o in parte, i requisiti della valutazione d'impatto sui diritti fondamentali di cui al paragrafo 1 del presente articolo, laddove la portata e i contenuti siano equivalenti.";***

Or. en

Emendamento 223
Tomáš Zdechovský

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 27 – paragrafo 4

Testo in vigore	*Emendamento*
	(9 bis) all'articolo 27, il paragrafo 4 è

	sostituito dal seguente:
4. Se uno qualsiasi degli obblighi di cui al presente articolo è già rispettato mediante la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati effettuata a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 27 della direttiva (UE) 2016/680, la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali di cui al paragrafo 1 del presente articolo integra tale valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.	***"4. Se uno qualsiasi degli obblighi di cui al presente articolo è già rispettato mediante la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati effettuata a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 27 della direttiva (UE) 2016/680, la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali di cui al paragrafo 1 del presente articolo è rappresentata da tale valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, laddove sussistano tali obblighi.';***

Or. en

Motivazione

Il regolamento sull'IA stabilisce che se gli obblighi di cui all'articolo 27 in materia di valutazione d'impatto sui diritti fondamentali sono già soddisfatti attraverso la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati condotta a norma del GDPR o della direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie, la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali integra la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Tuttavia, non specifica come dovrebbe avvenire tale integrazione. L'emendamento introduce un chiarimento secondo cui la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali è rappresentata dalla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nei casi degli obblighi giuridici in questione.

Emendamento 224
Lukas Mandl, Sander Smit

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 27 – paragrafo 4

Testo in vigore	*Emendamento*
	(9 bis) all'articolo 27, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
4. Se uno qualsiasi degli obblighi di cui al presente articolo è già rispettato mediante la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati effettuata a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 27 della	***"4. Se uno qualsiasi degli obblighi di cui al presente articolo è già rispettato mediante la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati effettuata a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 27 della***

direttiva (UE) 2016/680, la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali di cui al paragrafo 1 del presente articolo integra tale valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.	***direttiva (UE) 2016/680, la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali di cui al paragrafo 1 del presente articolo è rappresentata da tale valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, laddove sussistano tali obblighi.';***

Or. en

Motivazione

Il regolamento sull'IA stabilisce che se gli obblighi di cui all'articolo 27 in materia di valutazione d'impatto sui diritti fondamentali sono già soddisfatti attraverso la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati condotta a norma del GDPR o della direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie, la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali integra la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Tuttavia, non specifica come dovrebbe avvenire tale integrazione. L'emendamento introduce un chiarimento secondo cui la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali è rappresentata dalla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nei casi degli obblighi giuridici in questione.

Emendamento 225
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 quater (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 27 – paragrafo 4

Testo in vigore	*Emendamento*
	(9 quater) all'articolo 27, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
4. Se uno qualsiasi degli obblighi di cui al presente articolo è già rispettato mediante la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati effettuata a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 27 della direttiva (UE) 2016/680, la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali di cui al paragrafo 1 del presente articolo ***integra*** tale valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.	***"***4. Se uno qualsiasi degli obblighi di cui al presente articolo è già rispettato mediante la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati effettuata a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 27 della direttiva (UE) 2016/680, la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali di cui al paragrafo 1 del presente articolo ***è rappresentata da*** tale valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ***laddove sussistano tali obblighi****.";*

Motivazione

Il regolamento sull'IA stabilisce che se gli obblighi di cui all'articolo 27 in materia di valutazione d'impatto sui diritti fondamentali sono già soddisfatti attraverso la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati condotta a norma del GDPR o della direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie, la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali integra la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Tuttavia, non specifica come dovrebbe avvenire tale integrazione. L'emendamento introduce un chiarimento secondo cui la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali è rappresentata dalla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nei casi degli obblighi giuridici in questione.

Emendamento 226
Svenja Hahn, Nikola Minchev, Cynthia Ní Mhurchú, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Ana Vasconcelos, Hilde Vautmans

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 28 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) all'articolo 28, è aggiunto il paragrafo 8 seguente:	***soppresso***
"8. Le autorità di notifica designate ai sensi del presente regolamento responsabili dei sistemi di IA disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione A, sono istituite, organizzate e gestite in modo tale da garantire che l'organismo di valutazione della conformità che presenta domanda di designazione sia ai sensi del presente regolamento sia ai sensi della normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione A, abbia la possibilità di presentare un'unica domanda e di essere sottoposto a un'unica procedura di valutazione per essere designato ai sensi del presente regolamento e della normativa di	

armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione A, qualora la pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione preveda tale procedura di domanda unica e di valutazione unica.

La procedura di domanda unica e di valutazione unica di cui al presente paragrafo è messa a disposizione anche degli organismi notificati già designati ai sensi della normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione A, quando tali organismi notificati presentano domanda di designazione a norma del presente regolamento, a condizione che la pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione preveda tale procedura.

La procedura di domanda unica e di valutazione unica evita inutili duplicazioni, è basata sulle procedure di designazione esistenti previste dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione A, e garantisce la conformità ai requisiti relativi agli organismi notificati previsti sia dal presente regolamento sia dalla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione.";

Or. en

Motivazione

Il presente regolamento non riguarda i sistemi di IA industriali, che sono già disciplinati dalla legislazione settoriale nell'ambito del nuovo quadro legislativo (allegato I, sezione A).

Emendamento 227
Markéta Gregorová, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 28 – paragrafo 8 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
La procedura di domanda unica e di valutazione unica evita inutili duplicazioni, è basata sulle procedure di designazione esistenti previste dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione A, e garantisce la conformità ai requisiti relativi agli organismi notificati previsti sia dal presente regolamento sia dalla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione.	La procedura di domanda unica e di valutazione unica evita inutili duplicazioni, è basata sulle procedure di designazione esistenti previste dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione A, e garantisce la conformità ai requisiti relativi agli organismi notificati previsti sia dal presente regolamento sia dalla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione. ***Le procedure uniche non sono utilizzate per eludere o evitare gli obblighi giuridici pertinenti ai sensi dei rispettivi atti giuridici. Quando è presentata una sola domanda e valutazione, si garantisce che siano soddisfatti tutti i requisiti della normativa di armonizzazione e del presente regolamento.***

Or. en

Emendamento 228
Svenja Hahn, Nikola Minchev, Cynthia Ní Mhurchú, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Ana Vasconcelos, Hilde Vautmans

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli organismi notificati, designati ai sensi di una delle normative di armonizzazione dell'Unione elencate nell'allegato I, sezione A, che presentano domanda di valutazione unica di cui all'articolo 28, paragrafo 8, presentano la domanda unica di valutazione all'autorità di notifica designata conformemente a tale normativa di armonizzazione dell'Unione.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il presente regolamento non riguarda i sistemi di IA industriali, che sono già disciplinati dalla legislazione settoriale nell'ambito del nuovo quadro legislativo (allegato I, sezione A).

Emendamento 229
Markéta Gregorová, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 40 – paragrafo 2 – comma 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(12 bis) all'articolo 40, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
In conformità dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione presenta senza indebito ritardo richieste di normazione riguardanti tutti i requisiti di cui alla sezione 2 del presente capo e, se del caso, richieste di normazione riguardanti gli obblighi di cui al capo V, sezioni 2 e 3, del presente regolamento. La richiesta di normazione chiede inoltre prodotti relativi a processi di comunicazione e documentazione intesi a migliorare le prestazioni dei sistemi di IA in termini di risorse, come la riduzione del consumo di energia e di altre risorse del sistema di IA ad alto rischio durante il suo ciclo di vita, e allo sviluppo efficiente sotto il profilo energetico dei modelli di IA per finalità generali. Nel preparare una richiesta di normazione, la Commissione consulta il comitato e i pertinenti portatori di interessi, compreso il forum consultivo.	***"In conformità dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione presenta senza indebito ritardo richieste di normazione riguardanti tutti i requisiti di cui alla sezione 2 del presente capo e, entro il 2 luglio 2027, richieste di normazione riguardanti gli obblighi di cui al capo V, sezioni 2 e 3, del presente regolamento. La richiesta di normazione chiede inoltre prodotti relativi a processi di comunicazione e documentazione intesi a migliorare le prestazioni dei sistemi di IA in termini di risorse, come la riduzione del consumo di energia e di altre risorse del sistema di IA ad alto rischio durante il suo ciclo di vita, e allo sviluppo efficiente sotto il profilo energetico dei modelli di IA per finalità generali. Nel preparare una richiesta di normazione, la Commissione consulta il comitato e i pertinenti portatori di interessi, compreso il forum consultivo.";***

Or. en

Emendamento 230
Piotr Müller, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) l'articolo 41 è soppresso;
	(La modifica si applica all'intero testo.)

Or. en

Motivazione

Ridimensionare il potere della Commissione di adottare specifiche comuni previene la creazione di un percorso di conformità parallelo che eluda il sistema stabilito di norme armonizzate. Il mantenimento di un quadro di norme unico e prevedibile preserva la certezza del diritto e tutela gli investimenti pubblici e privati nello sviluppo di norme tecniche basate sul consenso.

Emendamento 231
Markéta Gregorová, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 41 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo in vigore	*Emendamento*
	(12 ter) all'articolo 41, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano specifiche comuni per i requisiti di cui alla sezione 2 del presente capo o, se del caso, per gli obblighi di cui al capo V, sezioni 2 e 3, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:	***"1. La Commissione adotta, entro il 2 luglio 2027, atti di esecuzione che stabiliscano specifiche comuni per i requisiti di cui alla sezione 2 del presente capo o, se del caso, per gli obblighi di cui al capo V, sezioni 2 e 3, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:";***

Emendamento 232
Markéta Gregorová, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12 quater (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 41 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	12 quater. all'articolo 41 è inserito il paragrafo seguente:
	"1 bis. Qualora non esista una norma armonizzata che consenta la conformità ai requisiti essenziali di cui alla sezione 2 del presente capo e non si preveda la pubblicazione di alcun riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro un termine ragionevole, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, specifiche comuni al fine di affrontare una questione urgente relativa ai sistemi di IA non conformi, che non può essere adeguatamente mitigata con misure alternative. Una situazione è considerata urgente quando la sospensione della cooperazione con le organizzazioni internazionali di normazione ostacola l'elaborazione di norme armonizzate pertinenti da parte delle organizzazioni europee di normazione. In tal caso la Commissione adotta specifiche comuni solo previa autorizzazione del Consiglio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 98, paragrafo 2. Nel preparare tali atti di esecuzione, la Commissione è assistita da un gruppo di esperti cui partecipano i pertinenti rappresentanti dei portatori di interessi.";

Or. en

Emendamento 233
Markéta Gregorová, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12 quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 41 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 quinquies)all'articolo 41 è inserito il seguente paragrafo 1 ter:
	"1 ter. La Commissione fornisce al Parlamento europeo, in tempo utile, tutte le informazioni pertinenti relative agli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1. Tali informazioni comprendono, in particolare, dettagli sul processo di redazione dell'atto di esecuzione, dettagli sulla composizione dei gruppi di esperti che sostengono il processo, dettagli sul calendario e, qualora la redazione di un atto di esecuzione sia esternalizzata, informazioni sui principali aspetti contrattuali di tale esternalizzazione, compresi il nome dell'ente responsabile della redazione, il valore totale del contratto e la sua durata.";

Or. en

Emendamento 234
Markéta Gregorová, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12 sexies (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 41 – paragrafo 6

Testo in vigore	*Emendamento*
	(12 sexies) all'articolo 41, il paragrafo

	6 è sostituito dal seguente:
6. Se uno Stato membro ritiene che una specifica comune non soddisfi interamente i requisiti di cui alla sezione 2 o, ove applicabile, non rispetti gli obblighi di cui al capo V, sezioni 2 e 3, ne informa la Commissione fornendo una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tali informazioni e, ove necessario, modifica l'atto di esecuzione che stabilisce la specifica comune interessata.	***"6. Se il Parlamento europeo o uno Stato membro ritiene che una specifica comune non soddisfi interamente i requisiti di cui alla sezione 2 o, ove applicabile, non rispetti gli obblighi di cui al capo V, sezioni 2 e 3, ne informa la Commissione fornendo una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tali informazioni e, ove necessario, modifica l'atto di esecuzione che stabilisce la specifica comune interessata.";***

Or. en

Emendamento 235
Stefano Cavedagna

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 42 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) all'articolo 42 è aggiunto il paragrafo seguente:
	"2 bis. Qualora un sistema di IA sia soggetto ai requisiti del regolamento (UE) 2024/2847 nonché ai requisiti di cui all'articolo 15, e qualora tali sistemi di IA ad alto rischio soddisfino i requisiti essenziali di cibersicurezza di cui al regolamento (UE) 2024/2847, essi sono presunti conformi ai requisiti di cibersicurezza di cui all'articolo 15 nella misura in cui tali requisiti sono contemplati dalla dichiarazione di conformità UE rilasciata ai sensi del regolamento (UE) 2024/2847 o da parti di essa. I fornitori di tali sistemi di IA non sono obbligati a rispettare i requisiti di cui all'articolo 15 fino alla data di applicazione del regolamento (UE) 2024/2847.";

Or. en

Motivazione

Sebbene l'intento del progetto di relazione sia lodevole, il regolamento (UE) 2024/2847 sarà applicabile solo a decorrere dall'11 dicembre 2027, mentre i requisiti introdotti dall'articolo 15 del regolamento sull'IA potrebbero entrare in vigore prima. L'emendamento mira a evitare un periodo intermedio in cui i fornitori saranno soggetti all'articolo 15, il che imporrebbe loro di sottoporsi a procedure di conformità con entrambi i regolamenti.

Emendamento 236
Markéta Gregorová, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12 septies (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 42 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 septies) all'articolo 42 è aggiunto il paragrafo seguente:
	"2 bis. Qualora un sistema di IA sia soggetto ai requisiti del regolamento (UE) 2024/2847 nonché ai requisiti di cui all'articolo 15 del presente regolamento, e qualora tali sistemi di IA ad alto rischio soddisfino i requisiti essenziali di cibersicurezza di cui al regolamento (UE) 2024/2847, essi sono considerati conformi ai requisiti di cibersicurezza di cui all'articolo 15 del presente regolamento nella misura in cui tali requisiti sono contemplati dalla dichiarazione di conformità UE o da parti di essa rilasciata a norma del regolamento (UE) 2024/2847.";

Or. en

Emendamento 237
Virginie Joron, Jaroslav Bžoch, Ernő Schaller-Baross, Pál Szekeres, Klara Dostalova, Jorge Martín Frías, Elisabeth Dieringer, Matthieu Valet, Alexandre Varaut, Pascale Piera

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 42 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) all'articolo 42 è inserito il paragrafo 3 seguente:
	"2 bis. Se un sistema di IA è conforme al regolamento (UE) 2024/2847, tale conformità è ritenuta sufficiente a dimostrare la conformità ai requisiti di cibersicurezza di cui all'articolo 15, nella misura in cui tali requisiti sono contemplati dalla dichiarazione di conformità UE rilasciata a norma di tale regolamento.";

Or. en

Emendamento 238
Svenja Hahn, Nikola Minchev, Cynthia Ní Mhurchú, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Ana Vasconcelos, Hilde Vautmans

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 43 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) all'articolo 43, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"Per i sistemi di IA ad alto rischio disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione A, il fornitore del sistema segue la pertinente procedura di valutazione della conformità prevista dalla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione. I requisiti di cui alla sezione 2 del presente capo si applicano a tali sistemi di IA ad alto rischio e fanno parte di tale valutazione.	

Si applica inoltre la valutazione del sistema di gestione della qualità di cui all'articolo 17 e all'allegato VII.

Ai fini di tale valutazione della conformità, gli organismi notificati che sono stati notificati ai sensi della normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione A, hanno la facoltà di valutare la conformità dei sistemi di IA ad alto rischio ai requisiti di cui alla sezione 2, a condizione che la conformità di tali organismi notificati ai requisiti di cui all'articolo 31, paragrafi 4, 5, 10 e 11, sia stata valutata nel contesto della procedura di notifica ai sensi della pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione. Fatto salvo l'articolo 28, tali organismi notificati che sono stati notificati ai sensi della normativa di armonizzazione dell'Unione di cui all'allegato I, sezione A, presentano domanda di designazione conformemente alla sezione 4 entro e non oltre il [18 mesi dall'entrata in applicazione del presente regolamento].

Qualora la normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione A, offra al fabbricante del prodotto la facoltà di sottrarsi a una valutazione della conformità da parte di terzi, purché abbia applicato le norme armonizzate che contemplano tutti i requisiti pertinenti, tale fabbricante può avvalersi di tale facoltà solo se ha applicato anche le norme armonizzate o, ove applicabili, le specifiche comuni di cui all'articolo 41, che contemplano tutti i requisiti di cui alla sezione 2 del presente capo.

Se un sistema di IA ad alto rischio è disciplinato dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione A, e rientra in una delle categorie elencate nell'allegato III, il fornitore del sistema segue la pertinente procedura di valutazione della conformità prevista dalla pertinente normativa di

armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione A.";

Or. en

Motivazione

Il presente regolamento non riguarda i sistemi di IA industriali, che sono già disciplinati dalla legislazione settoriale nell'ambito del nuovo quadro legislativo (allegato I, sezione A).

Emendamento 239
Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 43 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per i sistemi di IA ad alto rischio disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione A, il fornitore del sistema segue la pertinente procedura di valutazione della conformità prevista dalla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione. I requisiti di cui alla sezione 2 del presente capo si applicano a tali sistemi di IA ad alto rischio e fanno parte di tale valutazione. Si applica inoltre la valutazione del sistema di gestione della qualità di cui all'articolo 17 e all'allegato VII.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 240
Piotr Müller, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 43 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per i sistemi di IA ad alto rischio disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione A, il fornitore del sistema segue la pertinente procedura di valutazione della conformità prevista dalla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione. I requisiti di cui alla sezione 2 del presente capo si applicano a tali sistemi di IA ad alto rischio e fanno parte di tale valutazione. Si applica inoltre la valutazione del sistema di gestione della qualità di cui all'articolo 17 e all'allegato VII.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La versione originale dell'articolo 43 prevede sufficienti garanzie procedurali e non introduce nuovi oneri, contrariamente alla proposta aggiornata della Commissione.

Emendamento 241
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 49 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) all'articolo 49, il paragrafo 2 è soppresso;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 242
Jaroslav Bžoch, Klara Dostalova

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14

Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 49 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) all'articolo 49, il paragrafo 2 è soppresso;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 243
Leila Chaibi, Pernando Barrena Arza
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 49 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) all'articolo 49, il paragrafo 2 è soppresso;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 244
Markéta Gregorová, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 49 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) all'articolo 49, il paragrafo 2 è soppresso;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 245
Michael McNamara, Sandro Gozi, Irena Joveva, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Lucia Yar, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Fabienne Keller, Laurence Farreng

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 49 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) all'articolo 49, il paragrafo 2 è soppresso;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 246
Brando Benifei, Kristian Vigenin, Christel Schaldemose, Pierre Jouvet, Marc Angel, Francisco Assis, Alex Agius Saliba, José Cepeda, Elena Sancho Murillo, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Hannes Heide

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 49 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) all'articolo 49, il paragrafo 2 è soppresso;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 247
Marion Walsmann, Hildegard Bentele, Christine Schneider, Stefan Köhler, Sven Simon, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 49 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) all'articolo 49, il paragrafo 2 è	***soppresso***

soppresso;

Or. en

Motivazione

Il mantenimento della registrazione per i sistemi di cui all'allegato III non ad alto rischio garantisce la sorveglianza e fornisce alle autorità dati comparabili. Ciò aiuta a dare priorità alla sorveglianza del mercato e a individuare i casi d'uso emergenti. Poiché i fornitori devono comunque valutare il rischio per richiedere esenzioni, l'onere amministrativo aggiuntivo è limitato e proporzionato, mentre i benefici in termini di trasparenza e vigilanza rimangono significativi.

Emendamento 248
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 49 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) all'articolo 49, il paragrafo 2 è soppresso;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 249
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 49 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) all'articolo 49, il paragrafo 2 è ***soppresso***;	(14) all'articolo 49, il paragrafo 2 è ***sostituito dal seguente***: ***"2. Prima di immettere sul mercato o mettere in servizio un sistema di IA che il fornitore ha concluso non essere ad alto rischio a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, il fornitore o, ove applicabile,***

il rappresentante autorizzato si registra e registra il suo sistema nella banca dati dell'UE di cui all'articolo 71.";

Or. en

Emendamento 250
Jaroslav Bžoch, Klara Dostalova

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 49 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) all'articolo 49 è inserito il paragrafo seguente:
	"5 bis. Solo la Commissione e le autorità di vigilanza del mercato hanno accesso alle informazioni di cui all'allegato VIII, sezione B, punto 5.";

Or. en

Emendamento 251
Marion Walsmann, Hildegard Bentele, Christine Schneider, Stefan Köhler, Sven Simon, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 50 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) all'articolo 50, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"7. L'ufficio per l'IA incoraggia e agevola l'elaborazione di codici di buone pratiche a livello dell'Unione per facilitare l'efficace attuazione degli obblighi relativi alla rilevazione, alla marcatura e all'etichettatura dei contenuti	

generati o manipolati artificialmente. La Commissione può valutare se l'adesione a tali codici di buone pratiche sia adeguata a garantire il rispetto dell'obbligo di cui al paragrafo 2, secondo la procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 6, primo comma. Se ritiene che il codice non sia adeguato, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che specifichi norme comuni per l'attuazione di tali obblighi secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 98, paragrafo 2.";

Or. en

Motivazione

Gli atti di esecuzione sono essenziali per il mercato unico e traducono gli obblighi in requisiti uniformi al fine di evitare approcci nazionali divergenti. La loro rimozione sposta l'onere su interpretazioni ad hoc, aumentando l'incertezza e i costi per gli operatori dell'IA. Il ricorso a detti atti garantisce un contributo strutturato degli Stati membri attraverso la comitatologia, migliorando la praticabilità. Il mantenimento di tali strumenti favorisce la competitività e la semplificazione evitando la frammentazione e garantendo una conformità prevedibile e proporzionata.

Emendamento 252
Markéta Gregorová, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 50 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) all'articolo 50, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"7. L'ufficio per l'IA incoraggia e agevola l'elaborazione di codici di buone pratiche a livello dell'Unione per facilitare l'efficace attuazione degli obblighi relativi alla rilevazione, alla marcatura e all'etichettatura dei contenuti generati o manipolati artificialmente. La Commissione può valutare se l'adesione a tali codici di buone pratiche sia adeguata	

a garantire il rispetto dell'obbligo di cui al paragrafo 2, secondo la procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 6, primo comma. Se ritiene che il codice non sia adeguato, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che specifichi norme comuni per l'attuazione di tali obblighi secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 98, paragrafo 2.";

Or. en

Emendamento 253
Adnan Dibrani, Evin Incir, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15 – parte introduttiva
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 50 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) all'articolo 50, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:	(15) all'articolo 50, ***è inserito il seguente nuovo paragrafo 6 bis nonché il titolo e*** il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
	"Articolo 50
	Obblighi per i fornitori e i deployer di determinati sistemi di IA
	6 bis. I fornitori di sistemi di IA, compresi i sistemi di IA per finalità generali, che generano o manipolano immagini o contenuti audio o video attuano misure tecniche e organizzative efficaci per prevenire la generazione di deep fake che assomigliano a persone esistenti e che potrebbero apparire falsamente autentici o veritieri a una persona, senza il consenso della persona fisica esistente, eccetto i casi in cui il contenuto faccia parte di un'opera o un programma palesemente artistico, creativo, satirico, di fantasia o analogo, nonché deepfake che raffigurano nudità non consensuale o comportamenti sessualmente espliciti e output che

raffigurano o forniscono assistenza operativa, pianificazione, istruzioni o assistenza per commettere gravi reati contro la vita o l'integrità fisica, compresi l'omicidio, il terrorismo o altri reati punibili nello Stato membro interessato con una pena o una misura di sicurezza privativa della libertà della durata massima di almeno quattro anni.";

Or. en

Motivazione

Scopo dell'emendamento è aggiungere la diffusione non consensuale di deepfake manipolati e generati dall'IA, sfruttando l'identità, la voce o il volto, all'elenco delle pratiche vietate ai sensi del regolamento sull'IA. Sfruttare l'identità di una persona, senza il suo consenso, per creare e diffondere contenuti che raffigurano falsamente l'individuo in questione utilizzando l'IA dovrebbe essere considerata una forma di furto di identità e le persone dovrebbero essere salvaguardate da tali pratiche malevole online.

Emendamento 254
Brando Benifei, Kristian Vigenin, Christel Schaldemose, Pierre Jouvet, Marina Kaljurand, Marc Angel, Francisco Assis, Alex Agius Saliba, José Cepeda, Elena Sancho Murillo, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Hannes Heide

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15 – parte introduttiva
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 50 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) all'articolo 50, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:	(15) all'articolo 50, ***è inserito il seguente nuovo paragrafo 6 bis nonché il titolo e*** il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
	"Articolo 50
	Obblighi per i fornitori e i deployer di determinati sistemi di IA
	6 bis. I fornitori di sistemi di IA, inclusi i sistemi di IA per finalità generali, che generano contenuti in forma di immagini, audio o video attuano misure tecniche e organizzative efficaci per prevenire la generazione di deep fake che raffigurano nudità non consensuale o comportamenti

sessualmente espliciti e output che raffigurano o forniscono assistenza operativa, pianificazione, istruzioni o assistenza per commettere gravi reati contro la vita o l'integrità fisica, compresi l'omicidio, il terrorismo o altri reati punibili nello Stato membro interessato con una pena o una misura di sicurezza privativa della libertà della durata massima di almeno quattro anni.";

Or. en

Emendamento 255
Piotr Müller, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 50 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. ***L'ufficio per l'IA*** incoraggia e agevola l'elaborazione di codici di buone pratiche a livello dell'Unione per facilitare l'efficace attuazione degli obblighi relativi alla rilevazione, alla marcatura e all'etichettatura dei contenuti generati o manipolati artificialmente. La Commissione può valutare se l'adesione a tali codici di buone pratiche sia adeguata a garantire il rispetto dell'obbligo di cui al paragrafo 2, secondo la procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 6, primo comma. ***Se ritiene che il codice non sia adeguato, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che specifichi norme comuni per l'attuazione di tali obblighi secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 98, paragrafo 2.***	7. ***La Commissione*** incoraggia e agevola l'elaborazione di codici di buone pratiche a livello dell'Unione per facilitare l'efficace attuazione degli obblighi relativi alla rilevazione, alla marcatura e all'etichettatura dei contenuti generati o manipolati artificialmente. La Commissione può valutare se l'adesione a tali codici di buone pratiche sia adeguata a garantire il rispetto dell'obbligo di cui al paragrafo 2, secondo la procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 6, primo comma.

Or. en

Motivazione

La conformità all'articolo 50 dovrebbe essere stabilita sulla base di norme volontarie o

mediante metodi singoli decisi dalle parti interessate. L'impiego di specifiche o norme comuni rischia di compromettere lo scopo del quadro volontario e di compromettere lo sforzo congiunto. Inoltre, la normativa è applicata così come è adottata e il meccanismo proposto crea un'opportunità inutile per la sovraregolamentazione delle norme.

Emendamento 256
Brando Benifei, Kristian Vigenin, Christel Schaldemose, Pierre Jouvet, Marc Angel, Francisco Assis, Alex Agius Saliba, José Cepeda, Elena Sancho Murillo, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Hannes Heide

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 50 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. L'ufficio per l'IA incoraggia e agevola l'elaborazione di codici di buone pratiche a livello dell'Unione per facilitare l'efficace attuazione degli obblighi relativi alla rilevazione, alla marcatura e all'etichettatura dei contenuti generati o manipolati artificialmente. La Commissione può valutare se l'adesione a tali codici di buone pratiche sia adeguata a garantire il rispetto dell'obbligo di cui al paragrafo 2, secondo la procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 6, primo comma. Se ritiene che il codice non sia adeguato, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che specifichi norme comuni per l'attuazione di tali obblighi secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 98, paragrafo 2.	7. L'ufficio per l'IA incoraggia e agevola l'elaborazione di codici di buone pratiche a livello dell'Unione per facilitare l'efficace attuazione degli obblighi relativi alla rilevazione, alla marcatura e all'etichettatura dei contenuti generati o manipolati artificialmente. La Commissione***, in consultazione con le autorità competenti interessate nazionali e gli organismi dell'UE,*** può valutare se l'adesione a tali codici di buone pratiche sia adeguata a garantire il rispetto dell'obbligo di cui al paragrafo 2, secondo la procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 6, primo comma. Se ***la Commissione, in consultazione con le autorità competenti interessate nazionali del caso e gli organi dell'UE,*** ritiene che il codice non sia adeguato, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che specifichi norme comuni per l'attuazione di tali obblighi secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 98, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 257
Virginie Joron, Elisabeth Dieringer, Matthieu Valet, Alexandre Varaut, Pascale Piera

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 50 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. L'ufficio per l'IA incoraggia e agevola l'elaborazione di codici di buone pratiche a livello dell'Unione per facilitare l'efficace attuazione degli obblighi relativi alla rilevazione, alla marcatura e all'etichettatura dei contenuti generati o manipolati artificialmente. ***La Commissione*** può valutare se l'adesione a tali codici di buone pratiche sia adeguata a garantire il rispetto dell'obbligo di cui al paragrafo 2, secondo la procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 6, primo comma. Se ritiene che il codice non sia adeguato, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che specifichi norme comuni per l'attuazione di tali obblighi secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 98, paragrafo 2.	7. L'ufficio per l'IA***, in stretta cooperazione con il consiglio per l'IA,*** incoraggia e agevola l'elaborazione di codici di buone pratiche a livello dell'Unione per facilitare l'efficace attuazione degli obblighi relativi alla rilevazione, alla marcatura e all'etichettatura dei contenuti generati o manipolati artificialmente. ***Il consiglio per l'IA*** può valutare se l'adesione a tali codici di buone pratiche sia adeguata a garantire il rispetto dell'obbligo di cui al paragrafo 2, secondo la procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 6, primo comma. Se ritiene che il codice non sia adeguato, la Commissione può***, dopo aver consultato il consiglio per l'IA e su approvazione dello stesso,*** adottare un atto di esecuzione che specifichi norme comuni per l'attuazione di tali obblighi secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 98, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 258
Jaroslav Bžoch, Klara Dostalova

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 50 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. L'ufficio per l'IA incoraggia e agevola l'elaborazione di codici di buone pratiche a livello dell'Unione per facilitare l'efficace attuazione degli obblighi relativi alla rilevazione, alla marcatura e	7. L'ufficio per l'IA incoraggia e agevola l'elaborazione di codici di buone pratiche a livello dell'Unione per facilitare l'efficace attuazione degli obblighi relativi alla rilevazione, alla marcatura e

all'etichettatura dei contenuti generati o manipolati artificialmente. La Commissione ***può*** valutare se l'adesione a tali codici di buone pratiche sia adeguata a garantire il rispetto dell'obbligo di cui al paragrafo 2, secondo la procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 6, primo comma. Se ritiene che il codice non sia adeguato, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che specifichi norme comuni per l'attuazione di tali obblighi secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 98, paragrafo 2.

all'etichettatura dei contenuti generati o manipolati artificialmente. La Commissione ***e il consiglio per l'IA possono*** valutare se l'adesione a tali codici di buone pratiche sia adeguata a garantire il rispetto dell'obbligo di cui al paragrafo 2 ***del presente articolo***, secondo la procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 6, primo comma. Se ritiene che il codice non sia adeguato, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che specifichi norme comuni per l'attuazione di tali obblighi secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 98, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 259
Tomáš Zdechovský

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 50 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. L'ufficio per l'IA incoraggia e agevola l'elaborazione di codici di buone pratiche a livello dell'Unione per facilitare l'efficace attuazione degli obblighi relativi alla rilevazione, alla marcatura e all'etichettatura dei contenuti generati o manipolati artificialmente. La Commissione ***può valutare*** se l'adesione a tali codici di buone pratiche sia adeguata a garantire il rispetto dell'obbligo di cui al paragrafo 2, secondo la procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 6, primo comma. Se ritiene che il codice non sia adeguato, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che specifichi norme comuni per l'attuazione di tali obblighi secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 98, paragrafo 2.	7. L'ufficio per l'IA incoraggia e agevola l'elaborazione di codici di buone pratiche a livello dell'Unione per facilitare l'efficace attuazione degli obblighi relativi alla rilevazione, alla marcatura e all'etichettatura dei contenuti generati o manipolati artificialmente. La Commissione ***valuta*** se l'adesione a tali codici di buone pratiche sia adeguata a garantire il rispetto dell'obbligo di cui al paragrafo 2, secondo la procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 6, primo comma. Se ritiene che il codice non sia adeguato, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che specifichi norme comuni per l'attuazione di tali obblighi secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 98, paragrafo 2.

Motivazione

L'emendamento mira ad aumentare la chiarezza giuridica e ad allineare meglio il testo alle modifiche proposte all'articolo 56, paragrafo 6. La Commissione è tenuta a valutare l'adeguatezza dei codici di buone pratiche al fine di garantire che le parti interessate ricevano il massimo livello di orientamento.

Emendamento 260
Piotr Müller, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 50 – paragrafo 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	(14 bis) All'articolo 50, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
I fornitori di sistemi di IA, compresi i sistemi di IA per finalità generali, che generano contenuti audio, immagine***,*** video ***o testuali*** sintetici, ***garantiscono che*** gli output del sistema di IA siano marcati in un formato leggibile meccanicamente e rilevabili come generati o manipolati artificialmente. I fornitori garantiscono che le loro soluzioni tecniche siano efficaci, interoperabili, solide e affidabili nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, tenendo conto delle specificità e dei limiti dei vari tipi di contenuti, dei costi di attuazione e dello stato dell'arte generalmente riconosciuto, come eventualmente indicato nelle pertinenti norme tecniche. Tale obbligo non si applica se i sistemi di IA svolgono una funzione di assistenza per l'editing standard o non modificano in modo sostanziale i dati di input forniti dal deployer o la rispettiva semantica, o se autorizzati dalla legge ad accertare, prevenire, indagare o perseguire reati.	***"2.*** I fornitori di sistemi di IA, compresi i sistemi di IA per finalità generali, che generano contenuti audio, immagine ***o*** video sintetici, ***adottano misure affinché***

gli output del sistema di IA siano marcati in un formato leggibile meccanicamente e rilevabili come generati o manipolati artificialmente. I fornitori garantiscono che le loro soluzioni tecniche siano efficaci, interoperabili, solide e affidabili nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, tenendo conto delle specificità e dei limiti dei vari tipi di contenuti, dei costi di attuazione e dello stato dell'arte generalmente riconosciuto, come eventualmente indicato nelle pertinenti norme tecniche. Tale obbligo ***di filigrana è applicato in maniera proporzionata in relazione al rischio individuato e in modo da non impedire, ostacolare o distorcere diversamente l'esposizione, lo sfruttamento commerciale legittimo o la pubblicazione dell'opera né interferire con il suo uso normale, e*** non si applica se i sistemi di IA svolgono una funzione di assistenza per l'editing standard o non modificano in modo sostanziale i dati di input forniti dal deployer o la rispettiva semantica, o se autorizzati dalla legge ad accertare, prevenire, indagare o perseguire reati.***";***

Or. en

Motivazione

La disposizione sulla filigrana è modificata eliminando l'obbligo relativo ai testi, in quanto tale marcatura è difficile da giustificare in termini pratici e fornisce un valore aggiunto limitato nell'uso reale. Sebbene la filigrana di contenuti audio, immagine e video possa essere vantaggiosa per il pubblico in generale, la sua attuazione non dovrebbe compromettere le legittime opportunità offerte dagli strumenti di IA per potenziare il lavoro creativo, professionale o commerciale. La formulazione riveduta introduce pertanto un requisito di proporzionalità basato sul paragrafo 4.

Emendamento 261
Marion Walsmann, Hildegard Bentele, Christine Schneider, Stefan Köhler, Sven Simon, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 16
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 56 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) all'articolo 56, paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"6. La Commissione e il consiglio per l'IA monitorano e valutano periodicamente il conseguimento degli obiettivi dei codici di buone pratiche da parte dei partecipanti e il loro contributo alla corretta applicazione del presente regolamento. La Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere del comitato, valuta se i codici di buone pratiche contemplano gli obblighi di cui agli articoli 53 e 55, e monitora e valuta periodicamente il conseguimento dei loro obiettivi. La Commissione pubblica la sua valutazione riguardante l'adeguatezza dei codici di buone pratiche.";	

Or. en

Motivazione

Gli atti di esecuzione traducono gli obblighi giuridici in requisiti uniformi, riducendo gli approcci nazionali divergenti. La loro rimozione aumenta l'incertezza giuridica e i costi di conformità attraverso interpretazioni ad hoc. Questa modalità garantisce un contributo strutturato degli Stati membri, migliorando la praticabilità rispetto all'orientamento informale. Il mantenimento di questi strumenti sostiene la competitività e la semplificazione evitando la frammentazione e consentendo così una conformità prevedibile anziché "27 modi" di rispettare lo stesso obbligo del regolamento sull'IA.

Emendamento 262
Virginie Joron, Elisabeth Dieringer, Matthieu Valet, Alexandre Varaut, Pascale Piera

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 16 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) all'articolo 56, paragrafo 6***, il primo***	(16) all'articolo 56, ***il*** paragrafo 6 è

comma è sostituito dal seguente:

sostituito dal seguente:

Or. en

Emendamento 263
Brando Benifei, Kristian Vigenin, Christel Schaldemose, Pierre Jouvet, Marc Angel, Francisco Assis, Alex Agius Saliba, José Cepeda, Elena Sancho Murillo, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Hannes Heide

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 16
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 56 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La Commissione e il consiglio per l'IA monitorano e valutano periodicamente il conseguimento degli obiettivi dei codici di buone pratiche da parte dei partecipanti e il loro contributo alla corretta applicazione del presente regolamento. La Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere del comitato, valuta se i codici di buone pratiche contemplano gli obblighi di cui agli articoli 53 e 55, e monitora e valuta periodicamente il conseguimento dei loro obiettivi. La Commissione pubblica la sua valutazione riguardante l'adeguatezza dei codici di buone pratiche.	6. La Commissione e il consiglio per l'IA monitorano e valutano periodicamente il conseguimento degli obiettivi dei codici di buone pratiche da parte dei partecipanti e il loro contributo alla corretta applicazione del presente regolamento. La Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere del comitato ***e delle altre autorità nazionali competenti e organi dell'Unione pertinenti***, valuta se i codici di buone pratiche contemplano gli obblighi di cui agli articoli 53 e 55, e monitora e valuta periodicamente il conseguimento dei loro obiettivi. La Commissione pubblica la sua valutazione riguardante l'adeguatezza dei codici di buone pratiche.

Or. en

Emendamento 264
Virginie Joron, Elisabeth Dieringer, Matthieu Valet, Alexandre Varaut, Pascale Piera

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 16
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 56 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. ***La Commissione e*** il consiglio per l'IA ***monitorano*** e ***valutano*** periodicamente il conseguimento degli obiettivi dei codici di buone pratiche da parte dei partecipanti e il loro contributo alla corretta applicazione del presente regolamento. ***La Commissione, tenendo nella massima considerazione*** il ***parere del*** comitato***,*** valuta se i codici di buone pratiche contemplano gli obblighi di cui agli articoli 53 e 55, e monitora e valuta periodicamente il conseguimento dei loro obiettivi. ***La Commissione*** pubblica la sua valutazione riguardante l'adeguatezza dei codici di buone pratiche.	6. Il consiglio per l'IA ***monitora*** e ***valuta*** periodicamente il conseguimento degli obiettivi dei codici di buone pratiche da parte dei partecipanti e il loro contributo alla corretta applicazione del presente regolamento. Il comitato valuta se i codici di buone pratiche contemplano gli obblighi di cui agli articoli 53 e 55, e monitora e valuta periodicamente il conseguimento dei loro obiettivi. ***Il consiglio per l'IA*** pubblica la sua valutazione riguardante l'adeguatezza dei codici di buone pratiche.

Or. en

Emendamento 265
Kristian Vigenin, Brando Benifei, Hannes Heide, Francisco Assis, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Christel Schaldemose, Pierre Jouvet, Marc Angel, Alex Agius Saliba, José Cepeda, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 57 – paragrafo 3 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
3 bis. L'ufficio per l'IA può inoltre istituire uno spazio di sperimentazione normativa per l'IA a livello dell'Unione per i sistemi di IA disciplinati dall'articolo 75, paragrafo 1. Tale spazio di sperimentazione normativa per l'IA è attuato in stretta collaborazione con le pertinenti autorità competenti, in particolare quando nello spazio di sperimentazione normativa per l'IA sono oggetto di supervisione atti normativi dell'Unione diversi dal presente regolamento, e garantisce un accesso	3 bis. L'ufficio per l'IA può inoltre istituire uno spazio di sperimentazione normativa per l'IA a livello dell'Unione per i sistemi di IA disciplinati dall'articolo 75, paragrafo 1. Tale spazio di sperimentazione normativa per l'IA è attuato in stretta collaborazione con le pertinenti autorità competenti, in particolare quando nello spazio di sperimentazione normativa per l'IA sono oggetto di supervisione atti normativi dell'Unione diversi dal presente regolamento, e garantisce un accesso prioritario alle PMI. ***L'ufficio per l'IA***

prioritario alle PMI.	***garantisce che, nella misura in cui i sistemi di IA innovativi comportano il trattamento di dati personali o rientrano altrimenti nell'ambito di competenza di altre autorità nazionali o autorità competenti che forniscono o sostengono l'accesso ai dati, le autorità nazionali per la protezione dei dati, il comitato europeo per la protezione dei dati e tali altre autorità nazionali o competenti siano associate al funzionamento dello spazio di sperimentazione normativa per l'IA e partecipino al controllo di tali aspetti nei limiti dei rispettivi compiti e poteri.***
	Or. en

Emendamento 266
Leila Chaibi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 57 – paragrafo 3 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
3 bis. L'ufficio per l'IA può inoltre istituire uno spazio di sperimentazione normativa per l'IA a livello dell'Unione per i sistemi di IA disciplinati dall'articolo 75, paragrafo 1. Tale spazio di sperimentazione normativa per l'IA è attuato in stretta collaborazione con le pertinenti autorità competenti, in particolare quando nello spazio di sperimentazione normativa per l'IA sono oggetto di supervisione atti normativi dell'Unione diversi dal presente regolamento, e garantisce un accesso prioritario alle PMI.	3 bis. L'ufficio per l'IA può inoltre istituire uno spazio di sperimentazione normativa per l'IA a livello dell'Unione per i sistemi di IA disciplinati dall'articolo 75, paragrafo 1. Tale spazio di sperimentazione normativa per l'IA è attuato in stretta collaborazione con le pertinenti autorità competenti, in particolare quando nello spazio di sperimentazione normativa per l'IA sono oggetto di supervisione atti normativi dell'Unione diversi dal presente regolamento, e garantisce un accesso prioritario alle PMI. ***Nella misura in cui i sistemi di IA comportano l'elaborazione di dati personali, le autorità di protezione dei dati competenti sono associate al funzionamento dello spazio di sperimentazione normativa per l'IA stabilito a livello dell'Unione e sono***

coinvolte nella vigilanza su tali aspetti nell'ambito dei rispettivi compiti e poteri, in conformità del regolamento (UE) 2016/679, del regolamento (UE) 2018/1725 e della direttiva (UE) 2018/680.

Or. en

Emendamento 267
Zala Tomašič, Tomáš Zdechovský, Jan Farský, Alexandr Vondra, Ondřej Krutílek

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 57 – paragrafo 3 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
3 bis. L'ufficio per l'IA può inoltre istituire uno spazio di sperimentazione normativa per l'IA a livello dell'Unione per i sistemi di IA disciplinati dall'articolo 75, paragrafo 1. Tale spazio di sperimentazione normativa per l'IA è attuato in stretta collaborazione con le pertinenti autorità competenti, in particolare quando nello spazio di sperimentazione normativa per l'IA sono oggetto di supervisione atti normativi dell'Unione diversi dal presente regolamento, e garantisce un accesso prioritario alle PMI.	3 bis. L'ufficio per l'IA può inoltre istituire uno spazio di sperimentazione normativa per l'IA a livello dell'Unione per i sistemi di IA disciplinati dall'articolo 75, paragrafo 1. Tale spazio di sperimentazione normativa per l'IA è attuato in stretta collaborazione con le pertinenti autorità competenti, in particolare quando nello spazio di sperimentazione normativa per l'IA sono oggetto di supervisione atti normativi dell'Unione diversi dal presente regolamento, e garantisce un accesso prioritario alle PMI ***e alle piccole imprese a media capitalizzazione***. ***Esso è operativo entro il 1° gennaio 2027.***

Or. en

Motivazione

L'omnibus digitale prevede l'istituzione di uno spazio di sperimentazione normativa per l'IA a livello dell'UE da parte dell'ufficio per l'IA solo a partire dal 2028. Per le PMI e le start-up che dovranno far fronte agli obblighi di conformità ai sensi del regolamento sull'IA in una fase anteriore, tale tempistica è troppo tardiva. Gli spazi di sperimentazione normativa sono più efficaci se disponibili nelle prime fasi dell'applicazione normativa. La Commissione dovrebbe pertanto accelerare l'istituzione di spazi di sperimentazione normativa per l'IA a livello dell'UE e garantirne la disponibilità ben prima del 2028, e in ogni caso non oltre la data di inizio dell'applicazione delle disposizioni del regolamento sull'IA sui sistemi ad alto

rischio.

Emendamento 268
Jaroslav Bžoch, Klara Dostalova

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 57 – paragrafo 3 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
3 bis. L'ufficio per l'IA può inoltre istituire uno spazio di sperimentazione normativa per l'IA a livello dell'Unione per i sistemi di IA disciplinati dall'articolo 75, paragrafo 1. Tale spazio di sperimentazione normativa per l'IA è attuato in stretta collaborazione con le pertinenti autorità competenti, in particolare quando nello spazio di sperimentazione normativa per l'IA sono oggetto di supervisione atti normativi dell'Unione diversi dal presente regolamento, e garantisce un accesso prioritario alle ***PMI***.	3 bis. L'ufficio per l'IA può inoltre istituire uno spazio di sperimentazione normativa per l'IA a livello dell'Unione per i sistemi di IA disciplinati dall'articolo 75, paragrafo 1. Tale spazio di sperimentazione normativa per l'IA è attuato in stretta collaborazione con le pertinenti autorità competenti, in particolare quando nello spazio di sperimentazione normativa per l'IA sono oggetto di supervisione atti normativi dell'Unione diversi dal presente regolamento, e garantisce un accesso prioritario alle ***piccole imprese a media capitalizzazione e alle PMI, incluse le start-up***.

Or. en

Emendamento 269
Virginie Joron, Elisabeth Dieringer, Matthieu Valet, Alexandre Varaut, Pascale Piera

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 57 – paragrafo 3 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
3 bis. ***L'ufficio*** per l'IA può inoltre istituire uno spazio di sperimentazione normativa per l'IA a livello dell'Unione per i sistemi di IA disciplinati dall'articolo 75,	3 bis. ***Laddove necessario, il consiglio*** per l'IA può inoltre istituire uno spazio di sperimentazione normativa per l'IA a livello dell'Unione per i sistemi di IA

paragrafo 1. Tale spazio di sperimentazione normativa per l'IA è attuato in stretta collaborazione con le pertinenti autorità competenti, in particolare quando nello spazio di sperimentazione normativa per l'IA sono oggetto di supervisione atti normativi dell'Unione diversi dal presente regolamento, e garantisce un accesso prioritario alle PMI.	disciplinati dall'articolo 75, paragrafo 1. Tale spazio di sperimentazione normativa per l'IA è attuato in stretta collaborazione con le pertinenti autorità competenti, in particolare quando nello spazio di sperimentazione normativa per l'IA sono oggetto di supervisione atti normativi dell'Unione diversi dal presente regolamento, e garantisce un accesso prioritario alle PMI ***e alle piccole imprese a media capitalizzazione***.

Or. en

Emendamento 270
Markéta Gregorová, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 57 – paragrafo 3 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
3 bis. L'ufficio per l'IA ***può*** inoltre ***istituire*** uno spazio di sperimentazione normativa per l'IA a livello dell'Unione per i sistemi di IA disciplinati dall'articolo 75, paragrafo 1. Tale spazio di sperimentazione normativa per l'IA è attuato in stretta collaborazione con le pertinenti autorità competenti, in particolare quando nello spazio di sperimentazione normativa per l'IA sono oggetto di supervisione atti normativi dell'Unione diversi dal presente regolamento, e garantisce un accesso prioritario alle PMI.	3 bis. L'ufficio per l'IA ***istituisce*** inoltre uno spazio di sperimentazione normativa per l'IA a livello dell'Unione per i sistemi di IA disciplinati dall'articolo 75, paragrafo 1. Tale spazio di sperimentazione normativa per l'IA è attuato in stretta collaborazione con le pertinenti autorità competenti, in particolare quando nello spazio di sperimentazione normativa per l'IA sono oggetto di supervisione atti normativi dell'Unione diversi dal presente regolamento, e garantisce un accesso prioritario alle PMI.

Or. en

Emendamento 271
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17 – lettera b
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 57 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli spazi di sperimentazione normativa per l'IA istituiti a norma del presente articolo garantiscono un ambiente controllato che promuove l'innovazione e facilita lo sviluppo, l'addestramento, la sperimentazione e la convalida di sistemi di IA innovativi per un periodo di tempo limitato prima della loro immissione sul mercato o della loro messa in servizio conformemente a un piano specifico dello spazio di sperimentazione concordato tra i fornitori o i potenziali fornitori e l'autorità competente, assicurando che siano predisposte garanzie adeguate. ***Tali spazi di sperimentazione possono comprendere prove in condizioni reali soggette a controllo nei medesimi spazi. Se del caso, il piano dello spazio di sperimentazione include in un unico documento il piano di prova in condizioni reali.***	5. Gli spazi di sperimentazione normativa per l'IA istituiti a norma del presente articolo garantiscono un ambiente controllato che promuove l'innovazione e facilita lo sviluppo, l'addestramento, la sperimentazione e la convalida di sistemi di IA innovativi per un periodo di tempo limitato prima della loro immissione sul mercato o della loro messa in servizio conformemente a un piano specifico dello spazio di sperimentazione concordato tra i fornitori o i potenziali fornitori e l'autorità competente, assicurando che siano predisposte garanzie adeguate.

Or. en

Emendamento 272
Leila Chaibi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17 – lettera c
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 57 – paragrafo 9 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) al paragrafo 9, la lettera e) è sostituita dalla seguente:	***soppresso***
"e) agevolare e accelerare l'accesso al mercato dell'Unione per i sistemi di IA, in particolare se forniti dalle piccole imprese a media capitalizzazione e dalle PMI,	

comprese le start-up.";

Or. en

Emendamento 273
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17 – lettera c
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 57 – paragrafo 9 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) al paragrafo 9, la lettera e) è sostituita dalla seguente:	***soppresso***
"e) agevolare e accelerare l'accesso al mercato dell'Unione per i sistemi di IA, in particolare se forniti dalle piccole imprese a media capitalizzazione e dalle PMI, comprese le start-up.";	

Or. en

Emendamento 274
Brando Benifei, Kristian Vigenin, Christel Schaldemose, Pierre Jouvet, Marc Angel, Francisco Assis, Alex Agius Saliba, José Cepeda, Elena Sancho Murillo, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Hannes Heide

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17 – lettera c
Regolamento (UE) 2024/1690
Articolo 57 – paragrafo 9 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) al paragrafo 9, la lettera e) è sostituita dalla seguente:	***soppresso***
"e) agevolare e accelerare l'accesso al mercato dell'Unione per i sistemi di IA, in particolare se forniti dalle piccole imprese a media capitalizzazione e dalle PMI, comprese le start-up.";	

Or. en

Emendamento 275
Markéta Gregorová, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17 – lettera c bis (nuova)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 57 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) all'articolo 57 è aggiunto il seguente paragrafo 10 bis:
	"10 bis. Nei casi citati al paragrafo 3 bis, l'ufficio per l'IA garantisce che, nella misura in cui i sistemi di IA innovativi comportano il trattamento di dati personali o rientrano altrimenti nell'ambito di competenza di altre autorità nazionali o autorità competenti che forniscono o sostengono l'accesso ai dati, le autorità nazionali per la protezione dei dati, l'EDPB e tali altre autorità nazionali o competenti siano associate al funzionamento dello spazio di sperimentazione normativa per l'IA e partecipino al controllo di tali aspetti nei limiti dei rispettivi compiti e poteri.";

Or. en

Emendamento 276
Virginie Joron, Ernő Schaller-Baross, Pál Szekeres, Elisabeth Dieringer, Matthieu Valet, Alexandre Varaut, Pascale Piera

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17 – lettera d
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 57 – paragrafo 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) il paragrafo 13 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"13. Gli spazi di sperimentazione normativa per l'IA sono progettati e attuati in modo tale da agevolare la cooperazione transfrontaliera tra le autorità nazionali competenti.";	

Or. en

Emendamento 277
Leila Chaibi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17 – lettera e
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 57 – paragrafo 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) il paragrafo 14 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"14. Le autorità nazionali competenti coordinano le loro attività e cooperano nel quadro del consiglio per l'IA. Esse sostengono l'istituzione e il funzionamento congiunti degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA, anche in settori diversi.";	

Or. en

Emendamento 278
Markéta Gregorová, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17 – lettera e
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 57 – paragrafo 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
14. Le autorità nazionali competenti coordinano le loro attività e cooperano nel quadro del consiglio per l'IA. Esse sostengono l'istituzione e il funzionamento congiunti degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA, anche in settori diversi.	14. Le autorità nazionali competenti***, il Garante europeo della protezione dei dati e l'ufficio per l'IA*** coordinano le loro attività e cooperano nel quadro del consiglio per l'IA. Esse sostengono l'istituzione e il funzionamento congiunti degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA, anche in settori diversi.

Or. en

Emendamento 279
Jaroslav Bžoch, Klara Dostalova

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17 – lettera e
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 57 – paragrafo 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
14. Le autorità nazionali competenti coordinano le loro attività e cooperano nel quadro del consiglio per l'IA. Esse ***sostengono*** l'istituzione e il funzionamento congiunti degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA, anche in settori diversi.	14. Le autorità nazionali competenti ***e l'ufficio per l'IA*** coordinano le loro attività e cooperano nel quadro del consiglio per l'IA. Esse ***possono sostenere*** l'istituzione e il funzionamento congiunti degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA, anche in settori diversi.

Or. en

Emendamento 280
Virginie Joron, Ernő Schaller-Baross, Pál Szekeres, Elisabeth Dieringer, Matthieu Valet, Alexandre Varaut, Pascale Piera

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17 – lettera e
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 57 – paragrafo 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
14. Le autorità nazionali competenti coordinano le loro attività e cooperano nel quadro del consiglio per l'IA. Esse ***sostengono*** l'istituzione e il funzionamento congiunti degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA, anche in settori diversi.	14. Le autorità nazionali competenti coordinano le loro attività e cooperano nel quadro del consiglio per l'IA. Esse ***possono sostenere*** l'istituzione e il funzionamento congiunti degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA, anche in settori diversi.

Or. en

Emendamento 281
Stefano Cavedagna

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 57 – paragrafo 7

Testo in vigore	*Emendamento*
	(b bis) all'articolo 57, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
7. Le autorità competenti forniscono ai fornitori e ai potenziali fornitori che partecipano allo spazio di sperimentazione normativa per l'IA orientamenti sulle aspettative normative e sulle modalità per soddisfare i requisiti e gli obblighi di cui al presente regolamento. Su richiesta del fornitore o del potenziale fornitore del sistema di IA, l'autorità competente fornisce una prova scritta delle attività svolte con successo nello spazio di sperimentazione. L'autorità competente fornisce inoltre una relazione di uscita che illustra in dettaglio le attività svolte nello spazio di sperimentazione e i relativi risultati e le conclusioni dell'apprendimento. I fornitori possono utilizzare tale documentazione per dimostrare la loro conformità al presente regolamento attraverso la procedura di valutazione della conformità o le pertinenti attività di vigilanza del mercato. A tale	***"7. Le autorità competenti forniscono ai fornitori e ai potenziali fornitori che partecipano allo spazio di sperimentazione normativa per l'IA orientamenti sulle aspettative normative e sulle modalità per soddisfare i requisiti e gli obblighi di cui al presente regolamento. Su richiesta del fornitore o del potenziale fornitore del sistema di IA, l'autorità competente fornisce una prova scritta delle attività svolte con successo nello spazio di sperimentazione. L'autorità competente fornisce inoltre una relazione di uscita che illustra in dettaglio le attività svolte nello spazio di sperimentazione e i relativi risultati e le conclusioni dell'apprendimento. I sistemi di IA che hanno partecipato a uno spazio di sperimentazione normativa per l'IA si presume siano conformi ai requisiti stabiliti nel presente regolamento, nei limiti delle attività descritte nelle relazioni***

riguardo, la relazione di uscita e la prova scritta fornite dall'autorità nazionale competente sono prese favorevolmente in considerazione dalle autorità di vigilanza del mercato e dagli organismi notificati, al fine di accelerare le procedure di valutazione della conformità in misura ragionevole.	***di uscita e della prova scritta fornita dall'autorità nazionale competente.";***

Or. en

Motivazione

L'attuale formulazione dell'articolo 57, paragrafo 7, non garantisce vantaggi proporzionati allo sforzo organizzativo, tecnico e procedurale richiesto alle imprese per partecipare agli spazi di sperimentazione. Una presunzione di conformità basata sulle attività svolte con successo nello spazio di sperimentazione renderebbe più immediatamente tangibile il valore della partecipazione, in particolare per le PMI e le start-up.

Emendamento 282
Virginie Joron, Jaroslav Bžoch, Ernő Schaller-Baross, Pál Szekeres, Klara Dostalova, Jorge Martín Frías, Elisabeth Dieringer, Matthieu Valet, Alexandre Varaut, Pascale Piera

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 58 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Onde evitare la frammentazione nell'intera Unione, la Commissione adotta atti di esecuzione che precisano le modalità dettagliate per l'istituzione, lo sviluppo, l'attuazione, il funzionamento, la governance e la supervisione degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA. Tali atti di esecuzione comprendono principi comuni sulle questioni seguenti:	1. Onde evitare la frammentazione nell'intera Unione, la Commissione adotta atti di esecuzione***, sulla base di un parere preventivo del consiglio per l'IA,*** che precisano le modalità dettagliate per l'istituzione, lo sviluppo, l'attuazione, il funzionamento, la governance e la supervisione degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA. Tali atti di esecuzione comprendono principi comuni sulle questioni seguenti:

Or. en

Emendamento 283
Virginie Joron, Ernő Schaller-Baross, Pál Szekeres, Elisabeth Dieringer, Matthieu Valet, Alexandre Varaut, Pascale Piera

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 58 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) le norme dettagliate applicabili alla governance degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA di cui all'articolo 57, anche per quanto riguarda ***l'esercizio delle funzioni delle autorità competenti e*** il coordinamento e la cooperazione a livello nazionale e dell'UE.	d) le norme dettagliate applicabili alla governance degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA di cui all'articolo 57, anche per quanto riguarda il coordinamento e la cooperazione a livello nazionale e dell'UE.

Or. en

Emendamento 284
Virginie Joron, Jaroslav Bžoch, Ernő Schaller-Baross, Pál Szekeres, Klara Dostalova, Jorge Martín Frías, Elisabeth Dieringer, Matthieu Valet, Alexandre Varaut, Pascale Piera

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 58 – paragrafo 2 – lettera d

Testo in vigore	*Emendamento*
	(18 bis) all'articolo 58, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d) che l'accesso agli spazi di sperimentazione normativa per l'IA sia gratuito per le PMI, comprese le start-up, fatti salvi i costi straordinari che le autorità nazionali competenti possono recuperare in maniera equa e proporzionata;	***"d) che l'accesso agli spazi di sperimentazione normativa per l'IA sia gratuito per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione, comprese le start-up, fatti salvi i costi straordinari che le autorità nazionali competenti possono recuperare in maniera equa e proporzionata;";***

Or. en

Emendamento 285
Stefano Cavedagna

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 58 – paragrafo 2 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) all'articolo 58, paragrafo 2, è inserita la seguente lettera:
	"i bis) che i sistemi di IA che hanno partecipato a uno spazio di sperimentazione normativa per l'IA beneficino di una presunzione di conformità ai requisiti del presente regolamento relativi alle attività svolte nello spazio di sperimentazione.";

Or. en

Motivazione

L'emendamento conferisce alla Commissione il potere di elaborare atti di esecuzione che specifichino il funzionamento degli spazi di sperimentazione per l'IA garantendo una presunzione di conformità per i partecipanti, rendendo quindi tali spazi più attraenti per i fornitori di IA, in particolare le PMI e le start-up.

Emendamento 286
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 60

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) l'articolo 60 è così modificato:	***soppresso***
a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:	
"Le prove di sistemi di IA ad alto rischio in condizioni reali al di fuori degli spazi di	

sperimentazione normativa per l'IA possono essere effettuate da fornitori o potenziali fornitori di sistemi di IA ad alto rischio elencati nell'allegato III o disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione A, conformemente al presente articolo e al piano di prova in condizioni reali di cui al presente articolo, fatti salvi i divieti di cui all'articolo 5.";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. I fornitori o potenziali fornitori possono effettuare prove dei sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III o disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione A, in condizioni reali in qualsiasi momento prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio del sistema di IA, da soli o in partenariato con uno o più deployer o potenziali deployer.";

Or. en

Emendamento 287
Leila Chaibi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 60

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) l'articolo 60 è così modificato:	***soppresso***
a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:	
"Le prove di sistemi di IA ad alto rischio in condizioni reali al di fuori degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA possono essere effettuate da fornitori o potenziali fornitori di sistemi di IA ad alto rischio elencati nell'allegato III o	

disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione A, conformemente al presente articolo e al piano di prova in condizioni reali di cui al presente articolo, fatti salvi i divieti di cui all'articolo 5.";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. I fornitori o potenziali fornitori possono effettuare prove dei sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III o disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione A, in condizioni reali in qualsiasi momento prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio del sistema di IA, da soli o in partenariato con uno o più deployer o potenziali deployer.";

Or. en

Emendamento 288
Markéta Gregorová, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 60

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) l'articolo 60 è così modificato:	***soppresso***
a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:	
"Le prove di sistemi di IA ad alto rischio in condizioni reali al di fuori degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA possono essere effettuate da fornitori o potenziali fornitori di sistemi di IA ad alto rischio elencati nell'allegato III o disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione A, conformemente	

al presente articolo e al piano di prova in condizioni reali di cui al presente articolo, fatti salvi i divieti di cui all'articolo 5.";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. I fornitori o potenziali fornitori possono effettuare prove dei sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III o disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione A, in condizioni reali in qualsiasi momento prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio del sistema di IA, da soli o in partenariato con uno o più deployer o potenziali deployer.";

Or. en

Emendamento 289
Leila Chaibi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 60 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) è inserito il seguente articolo 60 bis:	***soppresso***
"Articolo 60 bis	
Prove di sistemi di IA ad alto rischio disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione B, in condizioni reali al di fuori degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA	
1. Le prove di sistemi di IA ad alto rischio in condizioni reali al di fuori degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA possono essere effettuate da fornitori o potenziali fornitori di prodotti basati sull'IA disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata	

nell'allegato I, sezione B, conformemente al presente articolo e all'accordo volontario relativo alle prove in condizioni reali, fatti salvi i divieti di cui all'articolo 5.

2. L'accordo volontario relativo alle prove in condizioni reali di cui al paragrafo 1 è concluso per iscritto tra gli Stati membri interessati e la Commissione. Esso stabilisce i requisiti per le prove in condizioni reali dei prodotti basati sull'IA disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione B.

3. Gli Stati membri, la Commissione, le autorità di vigilanza del mercato e le autorità pubbliche responsabili della gestione e del funzionamento delle infrastrutture e dei prodotti disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione B, cooperano strettamente e in buona fede tra loro e rimuovono qualsiasi ostacolo pratico, anche per quanto riguarda le norme procedurali che disciplinano l'accesso alle infrastrutture pubbliche fisiche, ove necessario, al fine di attuare con efficacia l'accordo volontario relativo alle prove in condizioni reali e di effettuare prove sui prodotti basati sull'IA disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione B.

4. I firmatari dell'accordo volontario relativo alle prove in condizioni reali specificano le condizioni delle prove in condizioni reali e stabiliscono elementi dettagliati del piano di prova in condizioni reali per i sistemi di IA disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione B.

5. Si applica l'articolo 60, paragrafi 2, 5 e 9.";

Or. en

Emendamento 290
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 60 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) è inserito il seguente articolo 60 bis:	***soppresso***
"Articolo 60 bis	
Prove di sistemi di IA ad alto rischio disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione B, in condizioni reali al di fuori degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA	
1. Le prove di sistemi di IA ad alto rischio in condizioni reali al di fuori degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA possono essere effettuate da fornitori o potenziali fornitori di prodotti basati sull'IA disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione B, conformemente al presente articolo e all'accordo volontario relativo alle prove in condizioni reali, fatti salvi i divieti di cui all'articolo 5.	
2. L'accordo volontario relativo alle prove in condizioni reali di cui al paragrafo 1 è concluso per iscritto tra gli Stati membri interessati e la Commissione. Esso stabilisce i requisiti per le prove in condizioni reali dei prodotti basati sull'IA disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione B.	
3. Gli Stati membri, la Commissione, le autorità di vigilanza del mercato e le autorità pubbliche responsabili della gestione e del funzionamento delle infrastrutture e dei prodotti disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I,	

sezione B, cooperano strettamente e in buona fede tra loro e rimuovono qualsiasi ostacolo pratico, anche per quanto riguarda le norme procedurali che disciplinano l'accesso alle infrastrutture pubbliche fisiche, ove necessario, al fine di attuare con efficacia l'accordo volontario relativo alle prove in condizioni reali e di effettuare prove sui prodotti basati sull'IA disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione B.

4. I firmatari dell'accordo volontario relativo alle prove in condizioni reali specificano le condizioni delle prove in condizioni reali e stabiliscono elementi dettagliati del piano di prova in condizioni reali per i sistemi di IA disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione B.

5. Si applica l'articolo 60, paragrafi 2, 5 e 9.";

Or. en

Emendamento 291
Markéta Gregorová, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 60 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) è inserito il seguente articolo 60 bis:	***soppresso***
"Articolo 60 bis	
Prove di sistemi di IA ad alto rischio disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione B, in condizioni reali al di fuori degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA	

1. Le prove di sistemi di IA ad alto rischio in condizioni reali al di fuori degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA possono essere effettuate da fornitori o potenziali fornitori di prodotti basati sull'IA disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione B, conformemente al presente articolo e all'accordo volontario relativo alle prove in condizioni reali, fatti salvi i divieti di cui all'articolo 5.

2. L'accordo volontario relativo alle prove in condizioni reali di cui al paragrafo 1 è concluso per iscritto tra gli Stati membri interessati e la Commissione. Esso stabilisce i requisiti per le prove in condizioni reali dei prodotti basati sull'IA disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione B.

3. Gli Stati membri, la Commissione, le autorità di vigilanza del mercato e le autorità pubbliche responsabili della gestione e del funzionamento delle infrastrutture e dei prodotti disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione B, cooperano strettamente e in buona fede tra loro e rimuovono qualsiasi ostacolo pratico, anche per quanto riguarda le norme procedurali che disciplinano l'accesso alle infrastrutture pubbliche fisiche, ove necessario, al fine di attuare con efficacia l'accordo volontario relativo alle prove in condizioni reali e di effettuare prove sui prodotti basati sull'IA disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione B.

4. I firmatari dell'accordo volontario relativo alle prove in condizioni reali specificano le condizioni delle prove in condizioni reali e stabiliscono elementi dettagliati del piano di prova in condizioni reali per i sistemi di IA disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione

elencata nell'allegato I, sezione B.

5. Si applica l'articolo 60, paragrafi 2, 5 e 9.";

Or. en

Emendamento 292
Virginie Joron, Ernő Schaller-Baross, Pál Szekeres, Elisabeth Dieringer, Matthieu Valet, Alexandre Varaut, Pascale Piera

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 60 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri, la Commissione, le autorità di vigilanza del mercato e le autorità pubbliche responsabili della gestione e del funzionamento delle infrastrutture e dei prodotti disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione B, cooperano strettamente e in buona fede tra loro e rimuovono qualsiasi ostacolo pratico, anche per quanto riguarda le norme procedurali che disciplinano l'accesso alle infrastrutture pubbliche fisiche, ove necessario, al fine di attuare con efficacia l'accordo volontario relativo alle prove in condizioni reali e di effettuare prove sui prodotti basati sull'IA disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione B.	3. Gli Stati membri***, che partecipano all'accordo volontario relativo alle prove in condizioni reali***, la Commissione, le autorità di vigilanza del mercato ***pertinenti*** e le autorità pubbliche responsabili della gestione e del funzionamento delle infrastrutture e dei prodotti disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione B, cooperano strettamente e in buona fede tra loro e rimuovono qualsiasi ostacolo pratico, anche per quanto riguarda le norme procedurali che disciplinano l'accesso alle infrastrutture pubbliche fisiche, ove necessario, al fine di attuare con efficacia l'accordo volontario relativo alle prove in condizioni reali e di effettuare prove sui prodotti basati sull'IA disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione B.

Or. en

Emendamento 293
Brando Benifei, Kristian Vigenin, Christel Schaldemose, Pierre Jouvet, Marc Angel, Francisco Assis, Alex Agius Saliba, José Cepeda, Elena Sancho Murillo, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Hannes Heide

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 60 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri, la Commissione, le autorità di vigilanza del mercato e le autorità pubbliche responsabili della gestione e del funzionamento delle infrastrutture e dei prodotti disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione B, cooperano strettamente e in buona fede tra loro e rimuovono qualsiasi ostacolo pratico, anche per quanto riguarda le norme procedurali che disciplinano l'accesso alle infrastrutture pubbliche fisiche, ove necessario, al fine di attuare con efficacia l'accordo volontario relativo alle prove in condizioni reali e di effettuare prove sui prodotti basati sull'IA disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione B.	3. Gli Stati membri, la Commissione, ***le autorità nazionali competenti quali*** le autorità di vigilanza del mercato e le autorità pubbliche responsabili della gestione e del funzionamento delle infrastrutture e dei prodotti disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione B, cooperano strettamente e in buona fede tra loro e rimuovono qualsiasi ostacolo pratico, anche per quanto riguarda le norme procedurali che disciplinano l'accesso alle infrastrutture pubbliche fisiche, ove necessario, al fine di attuare con efficacia l'accordo volontario relativo alle prove in condizioni reali e di effettuare prove sui prodotti basati sull'IA disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione B.

Or. en

Emendamento 294
Stefano Cavedagna

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 62

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 bis) l'articolo 62 è così modificato:
	a) al paragrafo 1, la lettera d) è così modificata:
	"d) agevolare la partecipazione delle PMI e di altri portatori di interessi pertinenti al

processo di sviluppo della normazione, anche attraverso adeguati meccanismi di sostegno finanziario specifici per rimborsare i costi della partecipazione degli esperti delle PMI agli organismi europei.";

b) al paragrafo 3 è aggiunta la lettera d bis):

"d bis) istituire e mantenere un registro pubblico di componenti di IA open source certificati, anche ai fini degli obblighi di cui all'articolo 16, si presume che l'uso di tali componenti sia conforme ai requisiti di cui alla sezione 2.";

Or. en

Motivazione

Compliance with the Regulation will depend on the appropriate tools made available to small businesses for regulatory compliance. In this regard, it is essential to strengthen support for SMEs in the process of developing authorized standards. Currently, participation in technical discussions at European standardization organizations (CEN, CENELEC, ETSI) is only affordable for large companies. Without reimbursement for SME experts, standards will be tailored exclusively to the needs of large corporations, making compliance impractical for small operators.Furthermore, it will be crucial to relieve SMEs of overly complex audits of open-source components developed by third parties. In this regard, the establishment of a "Safe Harbor" linked to an EU-certified repository managed by the AI Office is the only way to enable the safe use of open-source without exposing small businesses to unacceptable compliance risks.

Emendamento 295
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 63 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) all'articolo 63, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"1. Le PMI, comprese le start-up, possono conformarsi a determinati elementi del sistema di gestione della	

qualità di cui all'articolo 17 in modo semplificato. A tal fine, la Commissione elabora orientamenti sugli elementi del sistema di gestione della qualità che possono essere rispettati in modo semplificato tenendo conto delle esigenze delle PMI, senza incidere sul livello di protezione o sulla necessità di conformità ai requisiti per quanto riguarda i sistemi di IA ad alto rischio.";

Or. en

Emendamento 296
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 63 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le PMI, comprese le start-up, possono conformarsi a determinati elementi ***del sistema di gestione della qualità di cui all'articolo 17*** in modo semplificato. A tal fine, la Commissione elabora orientamenti sugli elementi del sistema di gestione della qualità che possono essere rispettati in modo semplificato tenendo conto delle esigenze delle PMI, senza incidere sul livello di protezione o sulla necessità di conformità ai requisiti per quanto riguarda i sistemi di IA ad alto rischio.	1. Le ***piccole imprese a media capitalizzazione e le*** PMI, comprese le start-up, possono conformarsi a determinati elementi ***degli obblighi giuridici definiti a norma degli articoli 9, 10, 11, 12, 17 e 43*** in modo semplificato. A tal fine, la Commissione elabora orientamenti sugli elementi del sistema di gestione della qualità che possono essere rispettati in modo semplificato tenendo conto delle esigenze delle ***piccole imprese a media capitalizzazione e delle*** PMI, senza incidere sul livello di protezione o sulla necessità di conformità ai requisiti per quanto riguarda i sistemi di IA ad alto rischio. ***Per beneficiare di tali requisiti ridotti (quali valutazioni del rischio semplificate, obblighi di registrazione ridotti, documentazione tecnica generalizzata, valutazioni della conformità accelerate, addestramento con dati sensibili/pseudonimizzati), il sistema o modello di IA alla base deve essere addestrato con la soglia di calcolo***

dell'UE.

Or. en

Motivazione

Targeted simplification for SMCs/SMEs can unlock compliance capacity, but it should be linked to objective conditions that reduce dependency and strengthen Europe's ability to verify and enforce high-risk requirements. The "EU compute" criterion is not about company nationality; it is about ensuring that training and key operational controls sit under EU jurisdiction and technical control (i.e. hardware, access, logs, keys and data governance), making audits, incident response and supervision realistically executable. This creates a concrete demand-side incentive for trusted European infrastructure, so that the AI Act/Omnibus does not unintentionally channel more high-risk development onto non-EU stacks while Europe remains mainly a data supplier. The criterion must therefore be defined as effective EU control over compute and operations, to avoid paper compliance and false "sovereignty" labelling.

Emendamento 297
Brando Benifei, Kristian Vigenin, Christel Schaldemose, Pierre Jouvet, Marc Angel, Francisco Assis, Alex Agius Saliba, José Cepeda, Elena Sancho Murillo, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Hannes Heide

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 63 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le ***PMI***, comprese le start-up, possono conformarsi a determinati elementi del sistema di gestione della qualità di cui all'articolo 17 in modo semplificato. A tal fine, la Commissione elabora orientamenti sugli elementi del sistema di gestione della qualità che possono essere rispettati in modo semplificato tenendo conto delle esigenze delle ***PMI***, senza incidere sul livello di protezione o sulla necessità di conformità ai requisiti per quanto riguarda i sistemi di IA ad alto rischio.	1. Le ***microimprese e le piccole imprese***, comprese le start-up, ***ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE,*** possono conformarsi a determinati elementi del sistema di gestione della qualità di cui all'articolo 17 del presente regolamento in modo semplificato***, purché non abbiano imprese associate o collegate quali definite in suddetta raccomandazione***. A tal fine, la Commissione elabora orientamenti sugli elementi del sistema di gestione della qualità che possono essere rispettati in modo semplificato tenendo conto delle esigenze delle ***microimprese e delle piccole imprese***, senza incidere sul livello di protezione o sulla necessità di

	conformità ai requisiti per quanto riguarda i sistemi di IA ad alto rischio.

Or. en

Emendamento 298
Stefano Cavedagna

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 63 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le PMI, comprese le start-up, possono conformarsi a determinati elementi del sistema di gestione della qualità di cui all'articolo 17 in modo semplificato. A tal fine, la Commissione elabora orientamenti sugli elementi del sistema di gestione della qualità che possono essere rispettati in modo semplificato tenendo conto delle esigenze delle PMI, senza incidere sul livello di protezione o sulla necessità di conformità ai requisiti per quanto riguarda i sistemi di IA ad alto rischio.	1. Le PMI, comprese le start-up, possono conformarsi a determinati elementi del sistema di gestione della qualità di cui all'articolo 17 in modo semplificato***. Per le microimprese, tale semplificazione dovrebbe coprire tutti gli elementi del sistema di gestione della qualità di cui all'articolo 17***. A tal fine, la Commissione elabora orientamenti sugli elementi del sistema di gestione della qualità che possono essere rispettati in modo semplificato tenendo conto delle esigenze delle PMI, senza incidere sul livello di protezione o sulla necessità di conformità ai requisiti per quanto riguarda i sistemi di IA ad alto rischio.

Or. en

Motivazione

Un approccio rigorosamente proporzionale richiede una differenziazione in base alle dimensioni dell'impresa. Le microimprese, infatti, dovrebbero poter godere di un ulteriore grado di semplificazione rispetto alle piccole e medie imprese, evitando svantaggi competitivi e adeguando la conformità alle capacità dell'operatore economico.

Emendamento 299
Svenja Hahn, Nikola Minchev, Cynthia Ní Mhurchú, Moritz Körner, Sophie Wilmès, Jan-Christoph Oetjen, Ana Vasconcelos, Hilde Vautmans

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 63 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le PMI, comprese le start-up, possono conformarsi a determinati elementi del sistema di gestione della qualità di cui all'articolo 17 in modo semplificato. A tal fine, la Commissione elabora orientamenti sugli elementi del sistema di gestione della qualità che possono essere rispettati in modo semplificato tenendo conto delle esigenze delle PMI, senza incidere sul livello di protezione o sulla necessità di conformità ai requisiti per quanto riguarda i sistemi di IA ad alto rischio.	1. Le PMI, comprese le start-up ***e le piccole imprese a media capitalizzazione***, possono conformarsi a determinati elementi del sistema di gestione della qualità di cui all'articolo 17 in modo semplificato. A tal fine, la Commissione elabora orientamenti sugli elementi del sistema di gestione della qualità che possono essere rispettati in modo semplificato tenendo conto delle esigenze delle PMI ***e delle piccole imprese a media capitalizzazione***, senza incidere sul livello di protezione o sulla necessità di conformità ai requisiti per quanto riguarda i sistemi di IA ad alto rischio.

Or. en

Emendamento 300
Virginie Joron, Jaroslav Bžoch, Ernő Schaller-Baross, Pál Szekeres, Klara Dostalova, Jorge Martín Frías, Elisabeth Dieringer, Matthieu Valet, Alexandre Varaut, Pascale Piera

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 63 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le PMI, comprese le start-up, possono conformarsi a determinati elementi del sistema di gestione della qualità di cui all'articolo 17 in modo semplificato. A tal fine, la Commissione elabora orientamenti sugli elementi del sistema di gestione della qualità che possono essere rispettati in modo semplificato tenendo conto delle esigenze delle PMI, senza incidere sul livello di	1. Le ***piccole imprese a media capitalizzazione e le*** PMI, comprese le start-up, possono conformarsi a determinati elementi del sistema di gestione della qualità di cui all'articolo 17 in modo semplificato. A tal fine, la Commissione elabora orientamenti sugli elementi del sistema di gestione della qualità che possono essere rispettati in modo semplificato tenendo conto delle esigenze

protezione o sulla necessità di conformità ai requisiti per quanto riguarda i sistemi di IA ad alto rischio.	delle PMI, senza incidere sul livello di protezione o sulla necessità di conformità ai requisiti per quanto riguarda i sistemi di IA ad alto rischio.

Or. en

Emendamento 301
Brando Benifei, Kristian Vigenin, Christel Schaldemose, Pierre Jouvet, Marc Angel, Francisco Assis, Alex Agius Saliba, José Cepeda, Elena Sancho Murillo, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Hannes Heide

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 64 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(21 bis) all'articolo 64 è inserito il seguente paragrafo 2 bis:
	"2 bis. La Commissione e gli Stati membri garantiscono che l'ufficio per l'IA disponga di risorse tecniche, finanziarie e umane adeguate, nonché delle infrastrutture necessarie per svolgere efficacemente i loro compiti a norma del presente regolamento. In particolare, l'ufficio per l'IA dispone di sufficiente personale permanentemente disponibile, le cui competenze e conoscenze includono una comprensione approfondita delle tecnologie, dei dati e del calcolo dei dati di IA, della protezione dei dati personali, della cibersicurezza, dei diritti fondamentali, dei rischi per la salute e la sicurezza e una conoscenza delle norme e dei requisiti giuridici esistenti. Il consiglio per l'IA valuta e, se necessario, aggiorna annualmente i requisiti in termini di competenze e risorse di cui al presente paragrafo.";

Or. en

Emendamento 302
Virginie Joron, Elisabeth Dieringer, Matthieu Valet, Alexandre Varaut, Pascale Piera

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 65 – paragrafo 5

Testo in vigore	*Emendamento*
	(21 bis) all'articolo 65, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
5. I rappresentanti designati degli Stati membri adottano il regolamento interno del comitato a maggioranza di due terzi. Il regolamento interno stabilisce, in particolare, le procedure per il processo di selezione, la durata del mandato e le specifiche riguardanti i compiti del presidente, le modalità dettagliate relative al voto e l'organizzazione delle attività del consiglio per l'IA e dei suoi sottogruppi.	***"5. I rappresentanti designati degli Stati membri adottano il regolamento interno del comitato a maggioranza di due terzi. Il regolamento interno stabilisce, in particolare, le procedure per il processo di selezione, la durata del mandato e le specifiche riguardanti i compiti del presidente e l'organizzazione delle attività del consiglio per l'IA e dei suoi sottogruppi.***
	Tutte le decisioni del consiglio per l'IA sono adottate a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.";

Or. en

Emendamento 303
Virginie Joron, Ernő Schaller-Baross, Pál Szekeres, Elisabeth Dieringer, Matthieu Valet, Alexandre Varaut, Pascale Piera

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 66 – paragrafo 1 – lettera k

Testo in vigore	*Emendamento*
	(21 bis) all'articolo 66, la lettera k) è sostituita dalla seguente:
k) assistere l'ufficio per l'IA nel sostenere le autorità nazionali competenti nell'istituzione e nello sviluppo di spazi di sperimentazione normativa per l'IA e facilitare la cooperazione e la condivisione	***"k) assistere le autorità nazionali competenti nell'istituzione e nello sviluppo di spazi di sperimentazione normativa per l'IA e facilitare la cooperazione e la condivisione di***

di informazioni tra gli spazi di sperimentazione normativa per l'IA;	***informazioni tra gli spazi di sperimentazione normativa per l'IA;";***

Or. en

Emendamento 304
Markéta Gregorová, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 – lettera b
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 69 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il paragrafo 3 è soppresso.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 305
Virginie Joron, Ernő Schaller-Baross, Pál Szekeres, Elisabeth Dieringer, Matthieu Valet, Alexandre Varaut, Pascale Piera

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 – lettera b
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 69 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il paragrafo 3 è soppresso.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 306
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 70 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) all'articolo 70, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"8. Le autorità nazionali competenti possono fornire orientamenti e consulenza sull'attuazione del presente regolamento, in particolare alle piccole imprese a media capitalizzazione e alle PMI, comprese le start-up, tenendo conto degli orientamenti e della consulenza del consiglio per l'IA e della Commissione, a seconda dei casi. Ogniqualvolta le autorità nazionali competenti intendono fornire orientamenti e consulenza in relazione a un sistema di IA in settori disciplinati da altre disposizioni di diritto dell'Unione, sono consultate le autorità nazionali competenti a norma di tali disposizioni di diritto dell'Unione, come opportuno.";	

Or. en

Emendamento 307
Leila Chaibi, Pernando Barrena Arza
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 70 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) all'articolo 70, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"8. Le autorità nazionali competenti possono fornire orientamenti e consulenza sull'attuazione del presente regolamento, in particolare alle piccole imprese a media capitalizzazione e alle PMI, comprese le start-up, tenendo conto degli orientamenti e della consulenza del consiglio per l'IA e della Commissione, a	

seconda dei casi. Ogniqualvolta le autorità nazionali competenti intendono fornire orientamenti e consulenza in relazione a un sistema di IA in settori disciplinati da altre disposizioni di diritto dell'Unione, sono consultate le autorità nazionali competenti a norma di tali disposizioni di diritto dell'Unione, come opportuno.";

Or. en

Emendamento 308
Kristian Vigenin, Brando Benifei, Hannes Heide, Francisco Assis, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Christel Schaldemose, Pierre Jouvet, Marc Angel, Alex Agius Saliba, José Cepeda, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 70 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Le autorità nazionali competenti possono fornire orientamenti e consulenza sull'attuazione del presente regolamento, in particolare alle piccole imprese a media capitalizzazione e alle PMI, comprese le start-up, tenendo conto degli orientamenti e della consulenza del consiglio per l'IA e ***della Commissione***, a seconda dei casi. Ogniqualvolta le autorità nazionali competenti intendono fornire orientamenti e consulenza in relazione a un sistema di IA in settori disciplinati da altre disposizioni di diritto dell'Unione, sono consultate le autorità nazionali competenti a norma di tali disposizioni di diritto dell'Unione, come opportuno.	8. Le autorità nazionali competenti possono fornire orientamenti e consulenza sull'attuazione del presente regolamento, in particolare alle piccole imprese a media capitalizzazione e alle PMI, comprese le start-up, tenendo conto degli orientamenti e della consulenza del consiglio per l'IA e ***del comitato europeo per la protezione dei dati***, a seconda dei casi. Ogniqualvolta le autorità nazionali competenti intendono fornire orientamenti e consulenza in relazione a un sistema di IA in settori disciplinati da altre disposizioni di diritto dell'Unione, sono consultate le autorità nazionali competenti a norma di tali disposizioni di diritto dell'Unione, ***e gli organi dell'Unione pertinenti laddove vi siano diverse autorità interessate,*** come opportuno.

Or. en

Emendamento 309
Jaroslav Bžoch, Klara Dostalova

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 71 – paragrafo 4

Testo in vigore	*Emendamento*
	(23 bis) all'articolo 71, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
4. Ad eccezione della sezione di cui all'articolo 49, paragrafo 4, e all'articolo 60, paragrafo 4, lettera c), le informazioni contenute nella banca dati dell'UE registrate a norma dell'articolo 49 sono accessibili e disponibili al pubblico in modo facilmente fruibile. Le informazioni dovrebbero essere di facile consultazione e leggibili meccanicamente. Le informazioni registrate a norma dell'articolo 60 sono accessibili solo alle autorità di vigilanza del mercato e alla Commissione, a meno che il fornitore o il potenziale fornitore non abbia dato il suo consenso anche a rendere tali informazioni accessibili al pubblico.	***"4. Ad eccezione della sezione di cui all'articolo 49, paragrafi 4 e 5, e all'articolo 60, paragrafo 4, lettera c), le informazioni contenute nella banca dati dell'UE registrate a norma dell'articolo 49 sono accessibili e disponibili al pubblico in modo facilmente fruibile. Le informazioni dovrebbero essere di facile consultazione e leggibili meccanicamente. Le informazioni registrate a norma dell'articolo 60 sono accessibili solo alle autorità di vigilanza del mercato e alla Commissione, a meno che il fornitore o il potenziale fornitore non abbia dato il suo consenso anche a rendere tali informazioni accessibili al pubblico.";***

Or. en

Emendamento 310
Marion Walsmann, Hildegard Bentele, Christine Schneider, Stefan Köhler, Sven Simon, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 24
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 72 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) all'articolo 72, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"3. Il sistema di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato si	

basa su un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Il piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato fa parte della documentazione tecnica di cui all'allegato IV. La Commissione adotta orientamenti sul piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato.";

Or. en

Motivazione

Gli atti di esecuzione garantiscono requisiti uniformi e prevengono approcci nazionali divergenti. La loro rimozione aumenta l'incertezza giuridica e i costi attraverso interpretazioni ad hoc. Questa modalità fornisce un contributo strutturato degli Stati membri, migliorando la praticabilità rispetto all'orientamento informale. Il mantenimento di tali strumenti sostiene la competitività e la semplificazione evitando la frammentazione e consentendo così una conformità prevedibile anziché "27 modi" di rispettare lo stesso obbligo del regolamento sull'IA.

Emendamento 311
Markéta Gregorová, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 24
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 72 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) all'articolo 72, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"3. Il sistema di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato si basa su un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Il piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato fa parte della documentazione tecnica di cui all'allegato IV. La Commissione adotta orientamenti sul piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato.";	

Or. en

Emendamento 312
Tomáš Zdechovský

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 24
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 72 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il sistema di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato si basa su un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Il piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato fa parte della documentazione tecnica di cui all'allegato IV. La Commissione adotta orientamenti sul piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato.	3. Il sistema di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato si basa su un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Il piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato fa parte della documentazione tecnica di cui all'allegato IV. La Commissione adotta orientamenti sul piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato***, compreso un modello e l'elenco di elementi da includere nel piano***.

Or. en

Motivazione

Il testo originale del regolamento sull'IA richiede alla Commissione di stabilire un modello e l'elenco di elementi da includere nel piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Ciò dovrebbe rimanere negli orientamenti preparati dalla Commissione, al fine di garantire che i portatori di interessi dispongano di strumenti adeguati per rispettare gli obblighi previsti.

Emendamento 313
Brando Benifei, Kristian Vigenin, Christel Schaldemose, Pierre Jouvet, Marc Angel, Francisco Assis, Alex Agius Saliba, José Cepeda, Elena Sancho Murillo, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Hannes Heide

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 24
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 72 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il sistema di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato si basa su un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Il piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato fa parte della documentazione tecnica di cui all'allegato IV. La Commissione adotta orientamenti sul piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato.	3. Il sistema di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato si basa su un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Il piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato fa parte della documentazione tecnica di cui all'allegato IV. La Commissione adotta orientamenti sul piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato ***compreso un modello con gli elementi da includere entro il 2 febbraio 2027***.

Or. en

Emendamento 314
Piotr Müller, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(24 bis) all'articolo 74, il paragrafo 13 è soppresso;

Or. en

Motivazione

La divulgazione obbligatoria del codice sorgente proprietario esporrebbe informazioni sensibili in materia di sicurezza e segreti commerciali, aggiungendo però solo benefici marginali in termini di sorveglianza, dati gli attuali strumenti di trasparenza, documentazione e audit già disponibili ai sensi del regolamento sull'IA.

Emendamento 315
Regina Doherty

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 24 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 74 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(24 bis) È inserito l'articolo seguente:
	"Articolo 74 bis
	Le autorità di vigilanza del mercato hanno come obiettivi centrali la promozione dell'innovazione, della competitività e della crescita economica, che orientano il loro lavoro e sono integrati nelle loro attività. Le autorità di vigilanza del mercato riferiscono annualmente in merito al modo in cui hanno conseguito tali obiettivi.";

Or. en

Emendamento 316
Stefano Cavedagna

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 24 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 74 – paragrafo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(24 bis) all'articolo 74 è inserito il seguente paragrafo 14 bis:
	"14 bis. Nell'esercizio dei poteri loro conferiti dal presente articolo e dal regolamento (UE) 2019/1020, le autorità di vigilanza del mercato tengono conto dell'impatto delle loro azioni di esecuzione e iniziative normative sulla competitività e sull'innovazione, garantendo che le misure adottate siano proporzionate.";

Or. en

Motivazione

L'obiettivo del pacchetto Omnibus è garantire che la regolamentazione non soffochi l'innovazione. Sembra opportuno che le future iniziative delle autorità di vigilanza del mercato siano prima ponderate rispetto al loro impatto sulla competitività e sull'innovazione, come previsto dai principi dell'UE per legiferare meglio.

Emendamento 317
Piotr Müller, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 24 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 74 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(24 ter) È inserito l'articolo seguente:
	"Articolo 74 bis
	Considerazioni in materia di esecuzione
	Nello svolgimento dei loro compiti, le autorità nazionali competenti e la Commissione tengono debitamente conto degli obiettivi di promozione dell'innovazione, dello sviluppo tecnologico e della competitività dell'economia dell'Unione. Tali organi esercitano i loro poteri in modo proporzionato e tecnologicamente neutro, agevolando, se del caso, lo sviluppo, le prove e la diffusione di sistemi di intelligenza artificiale, la divulgazione delle migliori pratiche e la cooperazione tra l'industria, il mondo accademico e gli enti pubblici. A decorrere dal 1° gennaio 2029, le autorità nazionali competenti e la Commissione pubblicano ciascuna una relazione semestrale, comprensiva di metriche trasparenti, che dimostri in che modo tali obiettivi sono stati integrati nelle loro attività.";

Or. en